

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 11 del 13-03-2024

Supplemento n. 60

mercoledì, 13 marzo 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	10
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 1 marzo 2024, n. 4305 - certificato il 4 marzo 2024	
T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Prato. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 105/D. Pr. SIDIT n. 317 Richiedente: ditta S & C S.r.l.	
.....	11
DECRETO 1 marzo 2024, n. 4307 - certificato il 4 marzo 2024	
T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Buggiano, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - Pratica n. 35400 - Procedimento SIDIT n. 6233/2022.	
.....	15
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 1 marzo 2024, n. 4308 - certificato il 4 marzo 2024	
R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 546/2024 - Procedimento di Concessione temporanea per la durata di 53 giorni con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per l'occupazione ad uso commerciale di area del demanio idrico in destra idraulica del Fiume Arno in loc. "Lungarno Buoizzi" nel Comune di Pisa, per una superficie di mq. 450.	
.....	19
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 1 marzo 2024, n. 4316 - certificato il 4 marzo 2024	
R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica n.2627, Sidit n. 1830/2021. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, nella frazione di Colonnata, nel comune di Carrara (MS), occupate da attraversamenti a raso di strada di accesso al sito estrattivo denominato "cava n. 147 Querciola".	
.....	29

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 1 marzo 2024, n. 4320 - certificato il 4 marzo 2024 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 536/2024 - Procedimento di Concessione temporanea per la durata di 60 giorni con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per l'occupazione ad uso commerciale di area del demanio idrico in destra idraulica del Fiume Arno in loc. "Lungarno Buoizzi" nel Comune di Pisa, per una superficie di mq. 450. Richiedente: Gestioni Generali S.R.L.S.	36
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 1 marzo 2024, n. 4321 - certificato il 4 marzo 2024 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Con- cessione per sostituzione del cavo di linea aerea BT con un attraversamento sul torrente Bure e alla demolizione del palo esistente in destra idrografica, in via dei Guadi, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica 4618 (pratica SIDIT n. 642/2024).	44
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 1 marzo 2024, n. 4322 - certificato il 4 marzo 2024 R.D. 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n°1592, pratica SIDIT n. 2947/2019. Concessione di un'area appartenente al Demanio Idrico dello Stato, di pertinenza del fiume Serchio (codice TN 37506), che verrà occupata dal ponte che collegherà la SS12 dell'Abetone e del Brennero alla SP 1 Francigena, nel comune di Lucca.	54
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 1 marzo 2024, n. 4357 - certificato il 4 marzo 2024 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Campi Bisenzio loc. Tomerello. Approvazione del Disciplinare di con- cessione. - Pratica n. 763. Pr. SIDIT n. 1211. Richiedente: EMMEGEL SRL.	61
DECRETO 1 marzo 2024, n. 4360 - certificato il 4 marzo 2024 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di PISTOIA. Appro- vazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 3426/2023. Pr. SIDIT n. 5001.	65
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

<p>DECRETO 1 marzo 2024, n. 4371 - certificato il 4 marzo 2024 R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU) loc. Arenile di Ponente, ad uso civile, pratica Sidit n. 181497/2020 C.L. VER 4844.</p>	70
<p>DECRETO 1 marzo 2024, n. 4372 - certificato il 4 marzo 2024 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 4091 - SIDIT 491/2024. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi dacqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Pontremoli (MS).</p>	75
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 1 marzo 2024, n. 4377 - certificato il 4 marzo 2024 Pratica SiDIT n. 4914/2019 (Proc. n. 12033/2023) - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per un attraversamento con ponte (tip. 5.2) del fosso Montalcino, situato in località Piatto Lavato nel comune di Castiglione della Pescaia (GR).</p>	81
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 4 marzo 2024, n. 4409 - certificato il 4 marzo 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Pratica-Procedimento n. 414392/2020-11152/2023; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti, Località CASE VALMONTESE.</p>	91
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 4 marzo 2024, n. 4439 - certificato il 5 marzo 2024 Pratica SiDIT n. 9338/2023 (Proc. n. 11383/2023) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea elettrica a BT (tip. 1.1) del fosso del Confine (TS73523), in località Pian di Stellata nel comune di Manciano (GR). Concessionario: E-distribuzione S.p.A.</p>	95
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 4 marzo 2024, n. 4454 - certificato il 5 marzo 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di corso d'acqua con codice MV24019, in loc. C. Boccagnello nel Comune di Vicchio (FI) per la realizzazione di manufatto di scarico delle acque provenienti da invaso ad uso irriguo costituito da due condotte adiacenti. Pratica SiDIT 603/2024.</p>	105

DECRETO 4 marzo 2024, n. 4455 - certificato il 5 marzo 2024
 R.D. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo e contestuale voltura della concessione di derivazione di acqua superficiale dal Torrente Camaiano in Località Ca' del Tasso nel Comune di Caprese Michelangelo (AR) ad uso ittiogenico rilasciato con DGRT n.8486 del 29/12/1997 - Procedimento/Pratica SIDIT 54345/2020-12508/2023 - Codice locale Rin002_CSU1962_00003. Approvazione del Disciplinare di concessione.
 112

DECRETO 4 marzo 2024, n. 4470 - certificato il 5 marzo 2024
 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 12068/2023-9831/2023. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Impruneta, Località Valiano-Ugolino.
 117

DECRETO 5 marzo 2024, n. 4486 - certificato il 5 marzo 2024
 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di alcuni corsi d'acqua nei comuni di Fiano della Chiana, Lucignano e Sinalunga per l'esecuzione di attraversamenti con condotta irrigua in trincea o con tecnologia no-dig. Pratica SiDIT 780/2024.
 122

DECRETO 5 marzo 2024, n. 4494 - certificato il 5 marzo 2024
 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Pieve, in loc. Scarpaccia del Comune di Pratovecchio Stia per l'esecuzione di opere di consolidamento del ponte esistente al km 4+100 della SP74 di Scarpaccia. Pratica SiDIT 9546/2023.
 128

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 5 marzo 2024, n. 4498 - certificato il 5 marzo 2024
 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 4346 - SIDIT 1134/2020. Voltura della concessione idraulica approvata con Decreto Dirigenziale n. 10520 del 19/07/2017 per l'occupazione e l'utilizzo di un'area demaniale per il posizionamento degli scarichi di acque reflue industriali ed acque meteoriche dilavanti nel corso d'acqua denominato Torrente Turrite secca (TN21476-TN21791), nei Comuni di Castelnuovo Garfagnana (LU) e Molazzana (LU).
 135

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 4 marzo 2024, n. 4499 - certificato il 5 marzo 2024

L.R. 80/2015 - R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 60/R/2016 - SIDIT 99/2024 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Opere di connessione di un impianto fotovoltaico di potenza 3.0 MWp - Attraversamento del canale Scolmatore dell'Arno BV8664 con nuovo elettrodotto aereo MT e realizzazione di accesso ad una cabina elettrica tramite attraversamento carrabile di una canaletta di scolo, non ricompresa nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012, in località Chiesino - Via Maremmana nel Comune di Pontedera (PI).

..... 140

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 22 febbraio 2024, n. 4512 - certificato il 5 marzo 2024

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4074 - SIDIT 152/2024. Concessione idraulica per i lavori di attraversamento con elettrodotto interrato di corso d'acqua non denominato (TN 35418) ed autorizzazione idraulica per i lavori di posa in opera di elettrodotto interrato in percorrenza nella fascia di rispetto di corsi d'acqua non denominati (TN 35437 e TN 35833) in via Fosso Legname nel Comune di Viareggio (LU).

..... 150

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 4 marzo 2024, n. 4514 - certificato il 5 marzo 2024

Pratica SiDIT n. 201/2024 (Proc. n. 277/2024) - Concessione di area demaniale di mq 974, per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS60004, TS60477) del fosso Lasco del Fango e autorizzazione idraulica per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze idrauliche di tratti del fosso Lasco del Fango (TS59855, TS59889, TS60111, TS60228, TS60324), degli affluenti privi di denominazione (TS59731, TS5998, TS60004, TS60586, TS60477) del fosso Lasco del Fango e dell'affluente privo di denominazione (TS60563) del fosso del Marrucchetino, aree situate in località P. Marrucchetino nel comune di Scansano (GR).

..... 158

DECRETO 4 marzo 2024, n. 4515 - certificato il 5 marzo 2024

Pratica SIDIT n. 116003/2020 Proc. 116196/2020 (ex N.25846/2017) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località Banditella 3 nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

..... 168

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 5 marzo 2024, n. 4535 - certificato il 6 marzo 2024
 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2659344/AC -
 Concessione di porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua
 afferenti al reticolo idrografico ubicati in loc. varie del Comune
 di Sestino (AR) per la ricostruzione di elettrodotto aereo MT
 15 Kv DX2097507 denominato "TOSCANA FI". Pratica SiDIT
 9449/2023.
 172

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 4 marzo 2024, n. 4542 - certificato il 6 marzo 2024
 Pratica SiDIT n. 33/2024 (Proc. n. 41/2024) - Concessione
 di area demaniale di mq 996, per taglio in alveo di vegeta-
 zione arborea e arbustiva (tip. 8.3), situata lungo tratti degli
 affluenti privi di denominazione (TS75101, TS75084) del fosso
 Cordigliano e autorizzazione idraulica per taglio di vegetazione
 arborea e arbustiva nelle pertinenze idrauliche di tratti degli
 affluenti privi di denominazione (TS75101, TS75084) del fosso
 Cordigliano, aree situate in località Contrada Cerretella nel co-
 mune di Magliano in Toscana (GR).
 179

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
 Superiore

DECRETO 5 marzo 2024, n. 4549 - certificato il 6 marzo 2024
 R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del
 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione di derivazione di acqua pub-
 blica superficiale dal Fiume Arno attraverso il c.d. "Canale
 Battagli", nei Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno
 (AR) per usi plurimi, di cui al D.M. 1549 del 21/06/1983. Pra-
 tica SiDIT 5048/2022 (Codice locale CSU2019_00003). Ap-
 provazione del disciplinare di concessione.
 189

DECRETO 5 marzo 2024, n. 4560 - certificato il 6 marzo 2024
 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di
 area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Pistiano,
 in loc. Ponte sul Borro di Pistiano, al km 10+500 della Strada
 Provinciale SP70 di Montemignaio nel Comune di Montemigna-
 io per l'esecuzione di opere di consolidamento strutturale ponte
 ad arco in muratura esistente. Pratica SiDIT n. 9567/2023.
 195

DECRETO 5 marzo 2024, n. 4599 - certificato il 6 marzo 2024
 R.D 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016
 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 6113/2023-4078/2022.
 Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque
 pubbliche sotterranee nel Comune di Fucecchio, Località PON-
 TE A CAPPIANO.
 202

<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4600 - certificato il 6 marzo 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. Approvazione della variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 2 pozzi ubicati in Comune di Civitella in Val di Chia- na (AR), Località Albergo. Procedimento/Pratica SiDIT n. 273/2024-1842/2021 (Codice locale n. ACS2021_00011).</p>	207
<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4611 - certificato il 6 marzo 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 12583/2023- 432783/2020. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, Località Palagina.</p>	211
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4690 - certificato il 7 marzo 2024 R.D. n. 523/1904 - L. n. 37/1994 - L.R. n. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4218 - SIDIT 96972023. Concessione ed Autoriz- zazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Viareggio (LU).</p>	215
<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4695 - certificato il 7 marzo 2024 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 4092 - SIDIT 613/2024. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Pontremoli (MS).</p>	223
<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4698 - certificato il 7 marzo 2024 L.R. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica idraulica n. 3719 (SIDIT n.4134/2023). Subentro nella titolarità della con- cessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza di un corso d'acqua non iscritto nel Reticolo Idro- grafico ma afferente al demanio idrico, occupata con un at- traversamento stradale in via Lavacchino, in località Monte di Ripa, nel Comune di Pietrasanta (LU).</p>	231
<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4715 - certificato il 7 marzo 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione del prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente nel Comune di Cama- iore (LU) fraz. Lido di Camaiore, ad uso civile (prat. Sidit n. 9085/2023).</p>	237

<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4722 - certificato il 7 marzo 2024 R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3595 (SIDIT n.4411/2023). Rinnovo della concessione idraulica (pratica n. 445/VER), rilasciata dalla Provincia di Lucca, di un'area appartenente al Demanio Idrico dello Stato, occupata da uno scarico di acque meteoriche con recapito nel Fiume Camaio (cod. TN35436) e regolarizzazione dell'occupazione di porzioni di aree demaniali lungo il viale Einaudi, nel Comune di Viareggio (LU).</p>	242
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4726 - certificato il 7 marzo 2024 Pratica SIDIT n. 4121/2021 Procedimento 5044/2021 (codice locale 3743). GCVI - Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Capannori (LU). Richiedente: Autostrade per l'Italia Spa.</p>	248
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4728 - certificato il 7 marzo 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante 4 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU) ad uso civile, prat. Sidit n. 703/2023.</p>	253
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4732 - certificato il 7 marzo 2024 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3459, pratica SIDIT n.2280/2023. Variante alla concessione e all'autorizzazione idraulica rilasciate con decreto dirigenziale n. 10137 del 17/05/2023.</p>	258
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 6 marzo 2024, n. 4750 - certificato il 7 marzo 2024 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 4093 - SIDIT 893/2024. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Fivizzano (MS).</p>	262
<p>.....</p>	

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4305 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Prato. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n.105/D. Pr. SIDIT n. 317

Richiedente: ditta S & C S.r.l

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004756

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 203738 in data 18/05/2022 il richiedente S & C S.r.l, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Via Galvani in Comune di Prato per uso produzione beni e servizi nel terreno individuato nel foglio catastale n. 84 dalla particella n. 306, per una portata media di 2,38 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente S & C S.r.l, con decorrenza dalla data del presente atto per 15 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Via Galvani in Comune di Prato per uso produzione beni e servizi nel terreno individuato nel foglio catastale n. 84 dalla particella n. 306, per una portata media di 2,38 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 4.403,42;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Prato;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

105D DISCIPLINARE

8a223b2082c1125c815de3d485f8bcc529e3a4ed0aa09da30da887971e1b651b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4307 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Buggiano, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - Pratica n. 35400 - Procedimento SIDIT n° 6233/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004845

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 24/10/2022 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 404256 il richiedente Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Buggiano, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 15 dalla particella n. 2117, per uso civile per una portata media di 0,01 (zerovirgolazerouno) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 253,68, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ha sottoscritto il Disciplinare (All. A), allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 del Genio Civile Valdarno Centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova C.F. 97048750588, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Buggiano, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 15 dalla particella n. 2117, per uso civile, per una portata media di 0,01 (zerovirgolazerouno) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2024, il canone è stabilito nella misura di € 232,54;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Buggiano;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A 35400_All. A
 f76953b14c8cdf58921b579f2026973834b78b8aee5145c04e37173b32f43ced



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4308 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 546/2024 - Procedimento di Concessione temporanea per la durata di 53 giorni con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per l'occupazione ad uso commerciale di area del demanio idrico in destra idraulica del Fiume Arno in loc. "Lungarno Buozzi" nel Comune di Pisa, per una superficie di mq. 450.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004922

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 - Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTI il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28-10-2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis L.R. 80/2015-art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Società, la cui denominazione è riportata in allegato A, ulteriormente identificata nell'Allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con Prot. 519112 del 15/11/2023, pratica Sidit n. 546/2024, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva;
- documentazione fotografica;
- estratto di mappa;
- tavola 1 planimetria generale;
- tavola 2 planimetria e prospetti;
- tavola 3 prospetti;
- visura camerale;

DATO ATTO che nell'istanza si chiede la concessione temporanea, con durata pari a 53 giorni, dal 01/08/2024 al 15/09/2024, per l'utilizzo a fini commerciali di un'area demaniale presso il Lungarno Buozzi, in golena destra del Fiume Arno, nel comune di Pisa (PI), (Foglio 126);

CONSIDERATO che l'accesso all'area, esclusivamente pedonale, avverrà dal Lungarno Buozzi e per questo il Concessionario ha previsto un sistema di scavalcamento della spalletta arginale;

DATO ATTO che la concessione è riferita all'area, di conformazione rettangolare, dove è prevista l'installazione di strutture semplicemente appoggiate e removibili finalizzate allo svolgimento di attività di tipo Ricreativo-culturale con somministrazione accessoria, di mq. 450;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “ Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali per le quali è necessario, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento in attuazione dell'art.5 della L.R. 80/2015, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione in argomento è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto d) del Regolamento D.P.G.R. 60/R 2016;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'occupazione in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la presente concessione è rilasciata senza il disciplinare, e pertanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, da qui Concedente, ed il richiedente Società Gestioni Generali, da qui Concessionario;

CONSIDERATO che:

- la verifica di compatibilità idraulica ha avuto esito positivo, con prescrizioni;
- l'occupazione richiesta presenta i requisiti per essere autorizzata e concessionata con le prescrizioni di seguito riportate;

DATO ATTO che, nell'occupazione e nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- data l'ubicazione dell'area demaniale in questione, soggetta a possibili allagamenti in caso di eventi di piena, il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta presso il CFR della Regione Toscana e, in caso che le previsioni indicassero un aumento dei livelli idrici del Fiume Arno, il Concessionario dovrà prendere contatto con il personale addetto alla vigilanza del Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Pisa, per seguire l'evoluzione dei livelli suddetti e, se è il caso, come da indicazioni del predetto Genio Civile, sgomberare l'area dalle persone ed attrezzature presenti;
- l'area dovrà essere mantenuta nello stato in cui si troverà al momento del rilascio della presente concessione, senza l'esecuzione di interventi, ad eccetto del taglio della vegetazione erbacea presente;
- non potranno essere installate strutture fisse, ma, solamente per il periodo sopra detto, strutture mobili tipo gazebo, ombrelloni, sdraio, sedie, tavoli, pedane in legno e similari, facilmente rimovibili in tempi brevi nel caso di necessità;
- tutte le installazioni dovranno essere posizionate ad una distanza di 4.00 m dal muro argine di Lungarno Buozzi e dal ciglio di sponda;
- in merito all'eventuale allaccio di servizi, energia elettrica e acquedotto, gli impianti dovranno avere carattere provvisorio, essere installati senza modifiche alle attuali opere idrauliche, spalletta e rivestimento di sponda, e facilmente rimovibili nei tempi brevi al pari delle strutture sopra indicate;
- l'attraversamento della spalletta con eventuali cavi elettrici o altri cavi, dovrà avere un'altezza minima di mt 4,00 dalla stessa;
- per quanto riguarda eventuali reflui liquidi, acque nere o grigie, non potranno essere riversate in Arno, nemmeno dopo un processo di depurazione, ma, come eventuali rifiuti solidi, trasportati al di fuori dell'area e smaltiti secondo le vigenti normative in materia;
- la rampa in muratura aderente alla spalletta, utilizzata per l'accesso all'area demaniale posta lungo la berma del Fiume Arno e oggetto della concessione, dovrà essere messa in sicurezza con adeguata protezione (ringhiera) per il transito dei frequentatori;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- per quanto riguarda l'attività svolta nell'area, compresa la frequentazione di persone, il Concessionario dovrà ottenere le previste autorizzazioni dagli Enti competenti e sarà unico responsabile di eventuali danni o molestie derivanti dallo svolgimento dell'attività;
- il Concessionario non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di scadenza della concessione, sia nei confronti l'amministrazione concedente, sia verso le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel sistema di allerta o di tutela del superiore interesse pubblico, quando, per effetto della piena, l'area e i manufatti siano stati danneggiati;
- ogni eventuale danno prodotto all'argine, alla sponda, ed alle pertinenze idrauliche verrà sanzionato e il richiedente autorizzato sarà chiamato al ripristino dei danni;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale indicato in premessa, per cui ogni variazione od ogni attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- il soggetto autorizzato dovrà contattare preventivamente il dipendente regionale addetto alla vigilanza idraulica o il sostituto, al fine di concordare le modalità di accesso all'area e ogni altro aspetto connesso alle prescrizioni contenute nel presente atto;

Il Soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalla presente concessione;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n.523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio in argomento al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DATO ATTO che la Concessione è regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel Regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 in parte richiamati nei seguenti paragrafi;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario è tenuto a:

- munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività;

- assumere, a proprie spese, la custodia dell'area data in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e di manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque e l'efficienza idraulica delle opere interessate;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

- è obbligato al ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati quando, per cessazione, decorrenza del termine di durata della concessione, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente. Qualora il Concessionario non vi ottemperasse, si procederà d'ufficio all'esecuzione in suo danno, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza per Lei oneri ulteriori;

CANONE:

- il Concessionario è obbligato al pagamento del Canone di Concessione che è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A punto 2.2, con riferimento alle concessioni con durata inferiore al semestre;

- in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo che ammonta ad euro € 877,50 (ottocentasettantasette/50), è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2024;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione è rilasciata a decorrere dal 01/08/2024 al 15/09/2024, data oltre la quale non sarà possibile utilizzare l'area;

DECADENZA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- c) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- d) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti nel presente decreto di concessione;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle

fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per le opere eseguite, sia per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio ed al ripristino dell'area;

REVOCA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI:

- per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni, di legge e di regolamento, statali/regionali vigenti in materia;

- la definizioni di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al presente atto è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze;

CONSIDERATO che il rilascio della presente concessione è regolamentata dalle norme dettate dalla L.R. 80 del 2015, dal D.P.G.R. 60/R/2016 e dal D.P.G.R. 42/R/2018 in materia di polizia idraulica;

VISTO che con nota n. prot. 0097086 del 09/02/2024 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 877,50 (ottocentotasette/50) come canone concessorio per la durata di 53 gg;

- pagamento del bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento pagato con il modello F23;

CONSIDERATO che è stata trasmessa la documentazione attestante il versamento del canone anticipato e del bollo virtuale effettuati in data 20/02/2024 mediante modello F23;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla Società, la cui denominazione è riportata in allegato A, ulteriormente identificata nell'Allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, della Concessione temporanea per l'utilizzo di un'area del Demanio Idrico dello Stato di mq 450, in golena destra del Fiume Arno in località Lungarno Buozzi, nel Comune di Pisa (PI), come meglio localizzata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dal 01/08/2024 al 15/09/2024 (Sidit n. 546/2024);

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'occupazione della suddetta area con l'installazione di strutture semplicemente appoggiate e removibili per l'utilizzo a scopo commerciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di disporre che l'installazione delle strutture mobili removibili sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

4. di disporre che la Concessione sia regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 e secondo quanto indicato in premessa ai punti: prescrizioni tecniche, prescrizioni generali, oneri ed obblighi del Concessionario, canone, durata, decadenza, revoca, rinvio a leggi e regolamenti;

5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Allegato A denominazione richiedente Sidit 546/2024*
0d4cb50ba47f2f3c8f43c1f209344a730b2fab03c71bcc1588b12a649f889b1a
- B* *All. B ulteriori dati identificativi Sidit 546/2024*
138878e58a556409a72a8f84e478f7fd057b7f9db42b39ccafaf1f463f6ab1e2

Allegato A

Oggetto: Denominazione richiedente Pratica SIDIT n. 546/2024.
R.D. 523/1904 – L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 546/2024 - Procedimento di Concessione temporanea per la durata di 53 giorni con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per l'occupazione ad uso commerciale di area del demanio idrico in destra idraulica del Fiume Arno in loc. “Lungarno Buoizzi” nel Comune di Pisa, per una superficie di mq. 450.

Il Pozzo dei Miracoli SNC di Santini Michele e Santini Marco



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4316 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica n.2627, Sidit n. 1830/2021. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, nella frazione di Colonnata, nel comune di Carrara (MS), occupate da attraversamenti a raso di strada di accesso al sito estrattivo denominato "cava n°147 Querciola".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004967

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R. 55/2023 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103”;

VISTA l’istanza di concessione idraulica, presentata da Mega Stone Factory s.r.l., di seguito denominata “concessionario”, codice fiscale 01003220454, con sede legale in via Argine Destro Carrione n°25 a Carrara (MS), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 221955 il 21/05/2021, perfezionata con pec del 01/02/2024 (prot. n. 73331), alla quale è stato allegata la seguente documentazione tecnica a firma del tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 1007:tav.1 (tavola stato attuale, ortofoto, mappa catastale);

RISCONTRATO che la società richiedente ha versato € 100,00 (cento/00) di oneri istruttori a favore della Regione Toscana (IBAN IT8900760102800001031575820), in data 23.04.2021 ed ha assolto l’imposta di bollo per l’istanza con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) che ha l’id 01190643985306 e la data del 17.05.2021 e per il presente atto con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) che ha l’id 01230397033947 e la data del 23.02.2024;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l’istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di aree, prive di funzionalità idraulica, nella frazione di Colonnata, nel comune di Carrara (MS), occupate da attraversamenti a raso di strada di accesso al sito estrattivo denominato “cava n°147 Querciola”;

PRESO ATTO che l’attraversamento, nella tabella sottostante identificato con il n°1, dovrà essere realizzato, mentre gli altri (n°2,3,4) sono già presenti ed utilizzati:

N°identificativo	Coordinate EPSG 3003		foglio	mappale	superficie mq	lunghezza m.	denominazione
	X	Y					
1	1592403,48	4882910,79	28	98	321,22	64,77	Fosso di Norana
			36	16			
2	1592254,69	4882662,90	36	153	234,42	40,98	Fosso
3	1592187,61	4882699,12	36	5-72	126,82	36,78	Fosso
4	1592162,54	4882755,34	36	14-72	403,76	86,80	Fosso

VALUTATO che sussiste la compatibilità idraulica per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del nuovo attraversamento, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della legge regionale 24 luglio 2018, n°41;

VALUTATO che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, l’intervento proposto:

- non produrrà alterazione del buon regime delle acque
- non costituirà incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d’acqua e sarà compatibile con la presenza di opere idrauliche
- non incrementerà le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde
- non costituirà aggravio del rischio in altre aree
- non costituirà aggravio del rischio per le persone;

DATO ATTO che la concessione delle porzioni di aree demaniali può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall’art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 (regolamento);

VISTO in particolare l’art. 24 comma 6 del succitato regolamento ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, di seguito denominata “concedente” e il concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica idraulica il n. 2627, Sidit n. 1830/2021;

DATO ATTO che, nella realizzazione dell'attraversamento dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori per realizzare l'attraversamento n.1 non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque superficiali né essere mai ridotta la stabilità del versante interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con l'area demaniale non determini aggravio di rischio geomorfologico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza dei siti estrattivi;
- i lavori all'attraversamento n.1 e l'utilizzo successivo delle aree demaniali dovranno avvenire in condizioni meteorologiche favorevoli, quindi ad esclusione dei periodi di vigenza di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia (zona di allerta di riferimento per il Comune di Carrara come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- al termine della concessione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione dell'attraversamento n°1, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso; nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione dovrà essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese della società richiedente;
- la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15, la data di fine lavori entro giorni 15 dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto:

- ad assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali rilasciate in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni di aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione delle porzioni di aree demaniali;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le porzioni di aree in concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle porzioni di aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

STABILITO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda, il settore competente provvederà all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

STABILITO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che, nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il canone demaniale, determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022, che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni di aree è di € 537,60, importo ridotto del 60% in quanto gli attraversamenti costituiscono l'unico accesso alla proprietà;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, commisurandola al 50% del canone di concessione;

PRESO ATTO che la Società in data 02/02/2021 ha presentato al Tribunale di Massa istanza di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo e per effetto dell'art. 168 e seguenti del R.D.267/1942 è fatto divieto alla Società, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato (03/02/2021), di eseguire pagamenti di debiti scaduti anteriormente a tale data, a pena di revoca da parte del Tribunale. Pertanto, i debiti maturati anteriormente al 03/02/2021 concorrono alla formazione del passivo concordatario e saranno pagati secondo il piano di concordato approvato dai creditori, nell'apposita adunanza che sarà convocata dal Tribunale di Massa;

PRESO ATTO che, per i motivi sopra esposti, il canone e l'imposta regionale dovuti alla Regione Toscana per le annualità dal 2016 al 2020, concorrono alla formazione del passivo concordatario e saranno pagati secondo il piano di concordato approvato dai creditori;

RISCONTRATO che la società richiedente in data 08/07/2022 (prot. 0274482) ha trasmesso le attestazioni dei seguenti pagamenti:

-€ 451,31 di imposta regionale per l'anno 2021

-€ 902,61 di canone per l'anno 2021;

RISCONTRATO che la società richiedente in data 26.02.2024 ha costituito a favore della Regione Toscana un deposito cauzionale previsto dall'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, versato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da

questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1-di rilasciare a Mega Stone Factory s.r.l., codice fiscale 01003220454, con sede legale in via Argine Destro Carrione n°25 a Carrara (MS), in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione di porzioni di aree, prive di funzionalità idraulica, nella frazione di Colonnata, nel comune di Carrara (MS), occupate dagli attraversamenti, sopra elencati, a raso di strada di accesso al sito estrattivo denominato "cava n°147 Querciola", meglio descritti e rappresentati negli elaborati sopra elencati allegati all'istanza (pratica idraulica n. 26277, pratica Sidit n.1830/2021);

2-di stabilire che la concessione ha la durata 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto e che il canone che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle suddette porzioni di aree demaniali è di € 537,60, salvo rivalutazione ISTAT;

3-di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art.3, comma 2 della L.R.41/2018, la società a realizzare l'attraversamento sul fosso di Norana;

4-di disporre che la realizzazione dell'attraversamento e l'occupazione delle porzioni di aree demaniali, siano sottoposte alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

5-di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione dovranno iniziare entro 1 anno, dalla data del presente atto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, sempre dalla data del presente atto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte della società richiedente;

6-di dare atto che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata in relazione alle proprie competenze di gestione delle aree di Demanio Idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7-di notificare il presente atto alla società richiedente e al tecnico incaricato dalla stessa, tramite pec;

8-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4320 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 536/2024 - Procedimento di Concessione temporanea per la durata di 60 giorni con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per l'occupazione ad uso commerciale di area del demanio idrico in destra idraulica del Fiume Arno in loc. "Lungarno Buozzi" nel Comune di Pisa, per una superficie di mq. 450.
Richiedente: Gestioni Generali S.R.L.S.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004923

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 - Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTI il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitanti costieri)”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28-10-2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis L.R. 80/2015-art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Società Gestioni Generali S.R.L.S., partita IVA. 02399620505, con sede legale in via Henry Bracci Torsi 13 Pisa (PI), acquisita agli atti di questo Settore con Prot. 520700 del 16/11/2023, pratica Sidit n. 536/2024, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva;
- documentazione fotografica;
- estratto di mappa;
- tavola 1 planimetria generale;
- tavola 2 planimetria e prospetti;
- tavola 3 prospetti;
- visura camerale;

DATO ATTO che nell'istanza si chiede la concessione temporanea, con durata pari a 60 giorni, dal 01/06/2024 al 31/07/2024, per l'utilizzo a fini commerciali di un'area demaniale presso il Lungarno Buozzi, in golena destra del Fiume Arno, nel comune di Pisa (PI), (Foglio 126);

CONSIDERATO che l'accesso all'area, esclusivamente pedonale, avverrà dal Lungarno Buozzi e per questo il Concessionario ha previsto un sistema di scavalco della spalletta arginale;

DATO ATTO che la concessione è riferita all'area, di conformazione rettangolare, dove è prevista l'installazione di strutture semplicemente appoggiate e removibili finalizzate allo svolgimento di attività di tipo Ricreativo-culturale con somministrazione accessoria, di mq. 450;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali per le quali è necessario, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento in attuazione dell'art.5 della L.R. 80/2015, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione in argomento è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto d) del Regolamento D.P.G.R. 60/R 2016;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'occupazione in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la presente concessione è rilasciata senza il disciplinare, e pertanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, da qui Concedente, ed il richiedente Società Gestioni Generali, da qui Concessionario;

CONSIDERATO che:

- la verifica di compatibilità idraulica ha avuto esito positivo, con prescrizioni;

- l'occupazione richiesta presenta i requisiti per essere autorizzata e concessionata con le prescrizioni di seguito riportate;

DATO ATTO che l'area oggetto di concessione è disponibile per il suo utilizzo a partire dalla data del 1° Giugno con scadenza inderogabile il 31 Luglio 2023;

DATO ATTO che, nell'occupazione e nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- data l'ubicazione dell'area demaniale in questione, soggetta a possibili allagamenti in caso di eventi di piena, il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta presso il CFR della Regione Toscana e, in caso che le previsioni indicassero un aumento dei livelli idrici del Fiume Arno, il Concessionario dovrà prendere contatto con il personale addetto alla vigilanza del Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Pisa, per seguire l'evoluzione dei livelli suddetti e, se è il caso, come da indicazioni del predetto Genio Civile, sgomberare l'area dalle persone ed attrezzature presenti;

- l'area dovrà essere mantenuta nello stato in cui si troverà al momento del rilascio della presente concessione, senza l'esecuzione di interventi, ad eccetto del taglio della vegetazione erbacea presente;

- non potranno essere installate strutture fisse, ma, solamente per il periodo sopra detto, strutture mobili tipo gazebo, ombrelloni, sdraio, sedie, tavoli, pedane in legno e similari, facilmente rimovibili in tempi brevi nel caso di necessità;

- tutte le installazioni dovranno essere posizionate ad una distanza di 4.00 m dal muro argine di Lungarno Buozzi e dal ciglio di sponda;

- in merito all'eventuale allaccio di servizi, energia elettrica e acquedotto, gli impianti dovranno avere carattere provvisorio, essere installati senza modifiche alle attuali opere idrauliche, spalletta e rivestimento di sponda, e facilmente rimovibili nei tempi brevi al pari delle strutture sopra indicate;

- l'attraversamento della spalletta con eventuali cavi elettrici o altri cavi, dovrà avere un'altezza minima di mt 4,00 dalla stessa;

- per quanto riguarda eventuali reflui liquidi, acque nere o grigie, non potranno essere riversate in Arno, nemmeno dopo un processo di depurazione, ma, come eventuali rifiuti solidi, trasportati al di fuori dell'area e smaltiti secondo le vigenti normative in materia;

- la rampa in muratura aderente alla spalletta, utilizzata per l'accesso all'area demaniale posta lungo la berma del Fiume Arno e oggetto della concessione, dovrà essere messa in sicurezza con adeguata protezione (ringhiera) per il transito dei frequentatori;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- per quanto riguarda l'attività svolta nell'area, compresa la frequentazione di persone, il Concessionario dovrà ottenere le previste autorizzazioni dagli Enti competenti e sarà unico responsabile di eventuali danni o molestie derivanti dallo svolgimento dell'attività;

- il Concessionario non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di scadenza della concessione, sia nei confronti l'amministrazione concedente, sia verso le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel sistema di allerta o di tutela del superiore interesse pubblico, quando, per effetto della piena, l'area e i manufatti siano stati danneggiati;

- ogni eventuale danno prodotto all'argine, alla sponda, ed alle pertinenze idrauliche verrà sanzionato e il richiedente autorizzato sarà chiamato al ripristino dei danni;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale indicato in premessa, per cui ogni variazione od ogni attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- il soggetto autorizzato dovrà contattare preventivamente il dipendente regionale addetto alla vigilanza idraulica o il sostituto, al fine di concordare le modalità di accesso all'area e ogni altro aspetto connesso alle prescrizioni contenute nel presente atto;

Il Soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalla presente concessione;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n.523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio in argomento al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DATO ATTO che la Concessione è regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel Regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 in parte richiamati nei seguenti paragrafi;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario è tenuto a:

- munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività;

- assumere, a proprie spese, la custodia dell'area data in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e di manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque e l'efficienza idraulica delle opere interessate;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;
- è obbligato al ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati quando, per cessazione, decorrenza del termine di durata della concessione, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente. Qualora il Concessionario non vi ottemperasse, si procederà d'ufficio all'esecuzione in suo danno, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza per Lei oneri ulteriori;

CANONE:

- il Concessionario è obbligato al pagamento del Canone di Concessione che è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A punto 2.2, con riferimento alle concessioni con durata inferiore al semestre;
- in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo che ammonta ad euro € 877,50 (ottocentasettantasette/50), è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione è rilasciata a decorrere dal 01/06/2024 al 31/07/2024, data oltre la quale non sarà possibile utilizzare l'area;

DECADENZA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
 - b) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
 - c) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
 - d) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
 - e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti nel presente decreto di concessione;
- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle

fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per le opere eseguite, sia per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio ed al ripristino dell'area;

REVOCA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI:

- per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni, di legge e di regolamento, statali/regionali vigenti in materia;

- la definizioni di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al presente atto è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze;

CONSIDERATO che il rilascio della presente concessione è regolamentata dalle norme dettate dalla L.R. 80 del 2015, dal D.P.G.R. 60/R/2016 e dal D.P.G.R. 42/R/2018 in materia di polizia idraulica;

VISTO che con nota n. prot. 093080 del 08/02/2024 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 877,50 (ottocentotasette/50) come canone concessorio per la durata di 60 gg;

- pagamento del bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento pagato con il modello F23effettuata in data 20/02/2024;

CONSIDERATO che è stata trasmessa la documentazione attestante il versamento del canone anticipato e del bollo virtuale;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla Società Gestioni Generali S.R.L.S., partita IVA. 02399620505, con sede legale in via Henry Bracci Torsi 13 Pisa (PI), della Concessione temporanea per l'utilizzo di un'area del Demanio Idrico dello Stato di mq 450, in golena destra del Fiume Arno in località Lungarno Buozzi, nel Comune di Pisa (PI), , con decorrenza dal 01/06/2024 al 31/07/2024 (Sidit n. 536/2024);

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'occupazione della suddetta area con l'installazione di strutture semplicemente appoggiate e removibili per l'utilizzo a scopo commerciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di disporre che l'installazione delle strutture mobili removibili sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

4. di disporre che la Concessione sia regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 e secondo quanto indicato in premessa ai punti: prescrizioni tecniche, prescrizioni generali, oneri ed obblighi del Concessionario, canone, durata, decadenza, revoca, rinvio a leggi e regolamenti;

5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4321 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per sostituzione del cavo di linea aerea BT con un attraversamento sul torrente Bure e alla demolizione del palo esistente in destra idrografica, in via dei Guadi, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica 4618 (pratica SIDIT n. 642/2024).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004950

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 55/2023, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. 2/1971, art. 1, nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di e-distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente e-distribuzione S.p.A., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del procuratore, avente ad oggetto: “Costruzione ed esercizio di nuovo sostegno di linea aerea BT (230-400 V) in sostituzione di esistente, con contestuale sostituzione di tratto di elettrodotto aereo BT e posa in opera di un nuovo armadietto stradale, il tutto da realizzarsi in Via Dei Guadi, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica e-dis. n° 2816612”, acquisita agli atti con prot. 463966 del 11/10/2023 e integrata con prot. 92917 del 08/02/2024 e n. 111439 del 15/02/2024 a seguito di richiesta di integrazioni con prot. 86284 del 06/02/2024, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato:

- relazione tecnico-descrittiva con corografia, CTR, estratto catastale, documentazione fotografica, sezione di posa interrata, sezione idraulica e schede tecniche dei componenti da porre in opera (integrazione);

VISTO il versamento di Euro 75,00 con bonifico id 0623096345636312489999902800IT del 02/01/2024, e il pagamento dell’imposta di bollo virtuale Aut.AdE n.133874/99 da Euro 16,00 per la presentazione dell’istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è indicato nell'allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico istruttore il cui nominativo è indicato nell'allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 4618 (pratica SIDIT n. 642/2024, procedimento SIDIT n. 1012/2024);

VISTO il pagamento dell'imposta di bollo virtuale da Euro 16,00 Aut.AdE n.133874/99 dovuta per il presente atto;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla sostituzione del cavo e di un palo di una linea aerea BT con un attraversamento aereo sul torrente Bure, e alla posa del relativo armadio stradale, in via dei Guadi, nel Comune di Pistoia (PT);

- il tecnico ha dichiarato che il nuovo sostegno e l'armadio stradale saranno posati ad una distanza di almeno 10 m dal piede d'argine e il cavo sarà posizionato a un'altezza sulla testa d'argine di almeno 6 m e comunque conforme a quella definita dal Decreto Interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 e dal Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Bure, nel tratto individuato con il codice MV22913, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 55/2023;

DATO ATTO che il torrente Bure nel tratto è arginato e classificato in terza categoria dal R.D. 11/04/1932 e che pertanto i pali devono attestarsi alla distanza di almeno 5 metri dal piede d'argine, ai sensi del Decreto Interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 e del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale nei pressi delle particelle n. 441 e 690 del foglio di mappa n. 208 del Comune di Pistoia (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- il cavo dovrà essere posizionato a un'altezza sulla testa d'argine di almeno 6 m e comunque conforme a quella definita dal Decreto Interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 e dal Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e,

comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di

effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 7,63 con la detrazione del 20% Euro 6,10 (pari ad un canone per un attraversamento aereo BT).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n. 1555 del 27/12/2022, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 7,63, per un attraversamento aereo BT (uso 1.1. Attraversamenti aerei BT - all.A d.g.r. 888/17) con la detrazione del 20% Euro 6,10.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per un attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 6,10, pari ad un canone per un attraversamento aereo BT, con bonifico id VTP24054T0014327480321103200IT RDP-00486200 Numero ITEM : 0001 del 22/02/2024;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio ad e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, della concessione per sostituzione del cavo di linea aerea BT con un attraversamento sul torrente Bure e alla demolizione del palo esistente in destra idrografica, in via dei Guadi, nel Comune di Pistoia (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del Procedimento e del funzionario istruttore è parte integrante del presente decreto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

944e0598e5ff3a34025a0a0ad7e482f01ad48f933874a86ec5c2ae2fe51b8aa2

ALLEGATO A

DATI IDENTIFICATIVI

Regione Toscana:

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Annamaria Innocenti, nominata con Ordine di Servizio n. 84 del 27 febbraio 2024.

L'istruttore della pratica è il Geol. Federico Marini (email: federico.marini@regione.toscana.it)



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4322 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n°1592, pratica SIDIT n°2947/2019. Concessione di un'area appartenente al Demanio Idrico dello Stato, di pertinenza del fiume Serchio (codice TN 37506), che verrà occupata dal ponte che collegherà la SS12 dell'Abetone e del Brennero alla SP 1 Francigena, nel comune di Lucca.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004970

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1061/2023 “Legge regionale 79/2012. Adeguamento tecnico, per correzione meri errori materiali, del vigente reticolo idrografico e di gestione, approvato con Delibera di Consiglio 55/2023”;

VISTA l’ istanza di concessione, presentata dalla Provincia di Lucca, di seguito denominata “concessionario”, C.F.80001210469, con sede legale in piazza Napoleone a Lucca, acquisita al protocollo della Regione Toscana il 03/06/2019 con n. prot. 0223703 alla quale è stata allegata la seguente documentazione tecnica:

relazione generale, relazione giustificativa delle indennità d’esproprio ed elenco ditte, piano parcellare d’esproprio, planimetria sponda destra, piano parcellare d’esproprio, planimetria sponda sinistra, cartografia attuale, inquadramento cartografico, rilievo dello stato attuale, planimetria sponda destra, rilievo dello stato attuale, planimetria sponda sinistra, planimetria generale, planimetria generale di raffronto, render e viste prospettiche, adeguamento argine maestro – sponda sinistra, argine sponda destra - adeguamento in corrispondenza del nuovo ponte: pianta e sezioni, relazione idraulica, progetto idraulico planimetria stato attuale – profilo argine traverso;

RISCONTRATO che in data 26/11/2020 (prot. n° 413685) la Provincia di Lucca ha trasmesso i seguenti documenti:

capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza e coordinamento, adeguamento argine maestro sponda destra, argine sponda destra adeguamento in corrispondenza del nuovo ponte pianta e sezioni, nuova configurazione argine sinistro del fiume Serchio: planimetria e stato sovrapposto, nuova configurazione argine sinistro del fiume Serchio: quaderno delle sezioni, relazione idraulica documentazione integrativa;

RISCONTRATO che in data 10/04/2020 (prot. n° 136260) la Provincia di Lucca ha trasmesso i seguenti documenti:

attestato verifica sismica progetto n° 61284 del 11/03/2019, profilo longitudinale argine traverso ponte, interferenza ponte/argine destro, aree demaniali interessate dall'intervento, piano di sicurezza e coordinamento, planimetrie di cantiere e fasi realizzative dell'intervento -allegato "d" al piano della sicurezza e coordinamento, fasi costruzione rotatoria su S.S.12 del Brennero – planimetrie, fasi costruzione rotatoria S.P.1 Francigena – planimetrie, schema di montaggio e varo dell’impalcato in acciaio del viadotto, schema di montaggio e varo dell’impalcato in acciaio del ponte principale, relazione sul varo del ponte principale, relazione geologica e allegati, indagini geognostiche integrative, sezioni geologiche, relazione sul sifonamento degli argini, relazione geotecnica, relazione tecnica di calcolo opere d'arte minori - tombinatura canale Montebonelli, relazione tecnica di calcolo opere d'arte minori - paratia di pali secanti in sponda sinistra, carpenteria opere d'arte minori - tombinatura canale Montebonelli – planimetria, profilo, sezioni e particolari, carpenteria opere d'arte minori - paratia pali secanti in sponda sinistra - pianta e sezioni, armature opere d'arte minori - carpenterie ed armature sezioni tipologiche;

PRESO ATTO dell'esito della verifica sismica (prot. n°20200005938 del 27/01/2020), effettuata dal Settore Sismica della Regione Toscana;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n°1592, pratica SIDIT n°2947/2019;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di un'area, appartenente al Demanio idrico dello stato, di pertinenza del fiume Serchio (codice TN 37506), che verrà occupata dal ponte che collegherà la SS12 dell'Abetone e del Brennero alla SP 1 Francigena, nel comune di Lucca;

PRESO ATTO che il ponte si svilupperà per complessivi 264m. dalla sponda sinistra a quella destra del corso d'acqua, attraverso n°3 campate di luce pari a 80m, 104m e 80m. La sezione trasversale dell'impalcato, nelle tre campate, presenterà una larghezza di circa 25.0 m composta dai 10.50 m della carreggiata stradale oltre i cordoli porta barriere guard-rail, dalle piste ciclabili di 2.50 m ciascuna e dalla distanza di 1.60 m relativa alla larghezza di funzionamento della barriera di sicurezza, misurata a 4.0 m di altezza dal piano stradale. La struttura del ponte scaricherà le azioni sulle pile n.4, n.5, n. 6 e sulla spalla destra. Le pile presenti nell'alveo inciso saranno la n°5 e la n°6, disposte a distanza di circa 100 m e costituite da un doppio fusto a base ellittica. Le fondazioni delle pile n.5 e n.6 trasferiranno i carichi al sottostante terreno, attraverso dei pali trivellati di grande diametro di lunghezza variabile;

PRESO ATTO dei risultati delle modellazioni idrauliche effettuate dal progettista, secondo cui la realizzazione del nuovo ponte e delle opere accessorie non comporteranno significative differenze sul regime idraulico, rispetto alla configurazione di stato attuale. In particolare, le variazioni in termini di livelli idrici, saranno dell'ordine di 0.10 m in corrispondenza del manufatto e si ridurranno progressivamente verso monte, annullandosi dopo circa 750 m.;

ACCERTATA la compatibilità idraulica degli interventi, ai sensi dell' art. 3 della L.R. 41/2018;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del settore;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del regolamento 60/r/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal capo vii del r.d 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI GENERALI

il concessionario è tenuto a:

- assumere la custodia dell' area demaniale in concessione, oltretutto dell' opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell' area ed individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell' area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell' area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l' area e/o il bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell' area demaniale interessata;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data del presente atto;
- l'autorizzazione idraulica, di cui al presente decreto, ha validità 3 anni, dalla data del presente atto;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del fiume Serchio ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona (zona di allerta di riferimento per il Comune di Lucca, come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive dell'alveo che sulle viabilità di accesso;

-dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;
-i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

DATO ATTO che con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento e il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) opere difformi da quanto asseverato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

STABILITO che la Provincia di Lucca dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per la suddetta area occupata, euro 161,60, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che la Provincia di Lucca ha versato i seguenti importi:
€ 161,60 di canone per l'anno 2023 (mandato n.1156 del 20/03/2023)
€ 80,80 di imposta regionale per l'anno 2023 (mandato n.1156 del 20/03/2023)
€ 2.269,08 di obblighi ittiogenici (mandato n.1157 del 20/03/2023);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1- di rilasciare alla Provincia di Lucca, C.F.80001210469, con sede legale in piazza Napoleone a Lucca, la concessione di un'area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, di pertinenza del

fiume Serchio (codice TN 37506), che verrà occupata dal ponte che collegherà la SS12 dell'Abetone e del Brennero alla SP 1 Francigena, nel comune di Lucca e l' autorizzazione idraulica per i lavori di realizzazione dell'opera;

2- di stabilire che la concessione, rilasciata con il presente atto, avrà la durata di anni 19, a decorrere dalla data del presente decreto;

3- di stabilire che la Provincia di Lucca dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per la suddetta area occupata, euro 161,60, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

4- di stabilire che il concessionario debba rispettare gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni individuate in narrativa e alle quali sono vincolate sia la concessione che l'autorizzazione;

5- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6- di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 1 anno, dalla del presente atto mentre l'autorizzazione idraulica ha validità 3 anni, sempre a partire dalla data del presente atto;

7- di trasmettere il presente provvedimento alla provincia di Lucca, tramite pec;

8- di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4357 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Campi Bisenzio loc. Tomerello. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 763. Pr. SIDIT n.1211
Richiedente: EMMEGEL SRL

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004753

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 89884 del 21/02/2023 il richiedente Emmegel srl, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località Tomerello in Comune di Campi Bisenzio per uso civile/produzione beni e servizi nel terreno individuato nel foglio catastale n. 4 dalla particella n. 562, per una portata media di 1,2 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Emmegel srl, con decorrenza dalla data del presente atto per 15 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località Tomerello in Comune di Campi Bisenzio per uso civile/produzione beni e servizi nel terreno individuato nel foglio catastale n. 4 dalla particella n. 562, per una portata media di 1,2 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 2.949,02;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Campi Bisenzio;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

763 DISCIPLINARE

3a937e4d74d47a4c7db7dc5417581a3a76bc8dd84bb0d7f0b78566010b15b9b3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4360 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di PISTOIA. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 3426/2023. Pr. SIDIT n. 5001

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004824

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana in data 14/01/2022, prot. n.13870, il richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in loc. Castel dei Bongi in Comune di Pistoia per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 269 dalla particella n. 760, per una portata media di 0,52 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTO di pubblicare il presente atto e l'allegato B, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in loc. Castel dei Bongi in Comune di Pistoia per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 269 dalla particella n. 760, per una portata media di 0,52 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 109,92;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *3426 DISCIPLINARE*
c9b11175cb7dc5f09edc782eccd75cc37ac055790ea449ad3bd17ccd4422189a

B *3426 DATI*
c666fe6b7835476c697e064ba042097771a2446780677116d41b243d45f36f5a

TESI ANDREA



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4371 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU) loc. Arenile di Ponente, ad uso civile, pratica Sidit n. 181497/2020 C.L. VER 4844.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C, D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004966

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza di Bagno Irene s.r.l., C.F.: 00136940467, con sede legale a Viareggio (LU) via Barellai n. 11, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 519817 del 15/11/2023, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 12 Particella 862, loc. Arenile di Ponente, prat. Sidit n. 181497/2020 C.L. VER 4844;

Vista la nota di indizione della Conferenza di Servizi prot. n. 581700 del 22/12/2023, nella quale è stato scritto:

- l’avviso di istruttoria di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica nel Comune di Viareggio (LU), è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- dato atto che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto, ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- tenuto conto che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n. 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD 1775/1933;
- Azienda UsI Toscana Nord Ovest e dipartimento ARPAT territorialmente competenti, ai fini dell’acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione dell’opera di presa, con particolare riferimento all’eventuale necessità del giudizio di idoneità all’uso potabile, reso dall’Autorità sanitaria ai sensi del D. Lgs. 18/2023, tenuto conto che l’acqua sarà utilizzata anche per alimentare docce e lavapedi;

- Comune di Viareggio in merito alla conformità delle derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell'intrusione salina;
- è indetta la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte (Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Comune di Viareggio, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Arpat - Lucca), avente per oggetto: istanza di riattivazione concessione preferenziale di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Viareggio (LU). Pratica Sidit n. 181497/2020 C.L. n. VER 4844;
- il giorno 05/02/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

Visti i contributi, allegati al presente decreto e parti integranti e sostanziali, non pubblicati:

- parere favorevole di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 15540 del 11/01/2024 (All. A), nota prot. n° 0015544 del 11/01/2024, alle seguenti condizioni:
 - o che il prelievo non ecceda i 3000 mc/anno
 - o che la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec
 - o che venga prevista l'installazione del misuratore dei volumi emunti
- parere positivo di ARPAT, nota prot. n° 0009427 del 09/01/2024 (All. B), con la prescrizione di una costante sorveglianza e verifica che non vengano utilizzati saponi di nessun genere soprattutto nell'utilizzo in prossimità del resede; inoltre per i primi 5 anni si richiede l'invio di un'analisi chimica da effettuarsi due volte l'anno, campionando una volta durante i mesi estivi ed una volta durante i mesi invernali determinando le concentrazioni di: pH, conducibilità, cloruri, nitrati, solfati, tensioattivi totali, livello piezometrico al fine di evidenziare se l'emungimento comporta variazioni nella composizione degli anioni. oltre all'invio dei mc effettivamente emunti;
- nota prot. n° 0107050 del 13/02/2024 da Comune di Viareggio (All. C), parere pervenuto oltre i termini perentori previsti dalla normativa vigente e pertanto, così come previsto dall'art 14 bis comma 4 della Legge 241/1990, equivale ad assenso incondizionato;
- nota prot. n° 0013785 del 10/01/2024 di Azienda ASL (All. D), parere negativo in merito all'utilizzo di acqua di pozzo per lo specifico utilizzo di impieghi sanitari (acqua a contatto con l'essere umano) ovvero in docce, lavapiedi e lavamani senza il giudizio di potabilità che deve essere richiesto all'Azienda ASL Toscana Nord Ovest competente a rilasciare relativo parere, una volta ottenuta la concessione di acqua pubblica;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza presentata da Bagno Irene s.r.l., C.F.: 00136940467, con sede legale a Viareggio (LU) via Barellai n. 11, prot. 519817 del 15/11/2023, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU) loc. Arenile di Ponente, ad uso civile, pratica Sidit n. 181497/2020 C.L. VER 4844, subordinatamente alle seguenti condizioni:

-che il prelievo non ecceda i 3000 mc/anno,
-che la portata massima non sia superiore a 0,5 l/sec,
-che venga prevista l'installazione del misuratore dei volumi emunti,
-che l'acqua del pozzo non sia utilizzata per docce, lavapiedi e lavamani per i primi 5 anni si richiede l'invio di un'analisi chimica da effettuarsi due volte l'anno, campionando una volta durante i mesi estivi ed una volta durante i mesi invernali determinando le concentrazioni di: pH, conducibilità, cloruri, nitrati, solfati, tensioattivi totali e livello piezometrico al fine di evidenziare se l'emungimento comporta variazioni nella composizione degli anioni. oltre all'invio dei mc effettivamente emunti;

2. di allegare i pareri di cui al 4° capoverso della narrativa (All. A, B, C, D parti integranti e sostanziali del presente decreto, non pubblicati);
3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
4. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
5. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
7. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

- A* *parere AdB*
396094d3d843cea2acc0c612a2d03e208dd07fc9c5fb3bf2bcb268f292038b0d
- B* *parere ARPAT*
5c64e1b7e06ae49ba08546f0f9ab48c3f06bf34f0b914cb89231554d1d0d227e
- C* *Parere Comune di Viareggio*
8a3da29c4d052e4f0acf7bd5a48d32d50b9d0e03af631999ae595d56232ceb27
- D* *parere AUSL*
1d038769b51bf86970735ad68492b39bba5505e820625281f10472241a5f428c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4372 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 4091 - SIDIT 491/2024.

Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Pontremoli (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004931

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016";

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."
- l'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016";

VISTA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ";

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

VISTA la D.C.R.T. n. 55 del 11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103" così come modificata dalla D.G.R.T. n. 1061 del 11/09/2023;

VISTA l'istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0361390 del 26/07/2023 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 4091 e pratica SIDIT 491/2024 presentata dalla Società GAIA S.p.A., con sede legale in Via G. Donizetti 16 Comune di Pietrasanta (LU) - c.f. 01966240465, tramite i tecnici incaricati iscritti entrambi all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A2144 e al n. A2188, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 1 rif. id n. 39F01SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 2 rif. id n. 39F02SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 3 rif. id n. 39F03SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 4 rif. id n. 39F04SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 5 rif. id n. 39F05SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 7 rif. id n. 39F07SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 8 rif. id n. 39F08SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 9 rif. id n. 39F09SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 11 rif. id n. 39F12SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 12 rif. id n. 39F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 13 rif. id n. 39F15SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 15 rif. id n. 39F17SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 18 rif. id n. 39F20SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

- scarico n. 19 rif. id n. 39F21SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 21 rif. id n. 39F25SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 23 rif. id n. 39F27SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 25 rif. id n. 39F30SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 26 rif. id n. 39F31SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 27 rif. id n. 39F32SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 29 rif. id n. 39F35SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate dai tecnici incaricati, entrambi asseverano la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico n. 1 - scarico in cemento con DN 400, con recapito nel corso d'acqua denominato Fiume Magra (cod. TN3722), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1570434 Y= 4913249, identificato catastalmente nella partita speciale acque, vicino fg. 164 part. 121;
- scarico n. 2 - due scarichi in PVC con DN 250, di cui uno con funzioni di bypass, con recapito nel corso d'acqua denominato Fiume Magra (cod. TN2595), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1571367 Y= 4909834, identificato catastalmente al fg. 133 part. 270;
- scarico n. 3 - scarico in PVC con DN 200, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Canale del Gorgoglione (cod. TN4157), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga - X= 1571741 Y= 4911969, identificato catastalmente nella partita speciale acque, vicino fg. 30 part. 48-47;
- scarico n. 4 - due scarichi in PEAD con DN 100, di cui uno con funzioni di bypass, con recapito nel corso d'acqua denominato Torrente Teglia (cod. TN5414), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga - X= 1571367 Y= 4909834, identificato catastalmente al fg. 183 part. 219;
- scarico n. 5 - scarico in PVC con DN 250, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN2654), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga - X= 1571941 Y= 4915333, identificato catastalmente al fg. 155 part. 377;
- scarico n. 7 - scarico in PVC con DN 200, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Torrente Civasola (cod. TN1449), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga - X= 1573538 Y= 4919362, identificato catastalmente al fg. 58 part. 407;
- scarico n. 8 - Scarico in PVC con DN 400, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN1354), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1574028 Y= 4919708, identificato catastalmente al fg. 58 part. 573;
- scarico n. 9 - scarico in PVC con DN 200, con recapito in sx idraulica del corso d'acqua denominato Torrente Civasola (cod. TN1424), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga - X= 1574471 Y= 4922260, identificato catastalmente al fg. 31 part. 1009;
- scarico n. 11 - scarico in PVC con DN 200, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN791), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga - X= 1572312 Y= 4921329, identificato catastalmente al fg. 41 part. 305;
- scarico n. 12 - Scarico in PVC con DN 200, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Fosso di Lagastrello (cod. TN1227), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga - X= 1570993 Y= 4920687, identificato catastalmente nella partita speciale acque, vicino fg. 56 part. 54;
- scarico n. 13 - Due scarichi PVC con DN 200, di cui uno con funzione di by pass, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN1573), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1567755 Y= 4918812, identificato catastalmente al fg. 70 part. 99;
- scarico n. 15 - scarico corrugato in PEAD con DN 300, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN1398), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga - X= 1566716 Y= 4919714, identificato catastalmente nella partita speciale acque, vicino fg. 51 part. 843;
- scarico n. 18 - scarico in PVC con DN 160, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN5555), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1566237 Y= 4909675, identificato catastalmente nella partita speciale acque, vicino fg. 185 part. 458;
- scarico n. 19 - scarico in cemento con DN 250, con recapito in sx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN5555), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1566245 Y= 4909710, identificato catastalmente nella partita speciale acque, vicino fg. 185 part. 458;
- scarico n. 21 - scarico in PVC con DN 140, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Fosso delle Vignole (cod. TN2808), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga - X= 1567307 Y= 4914931, identificato catastalmente nella partita speciale acque, vicino fg. 151 part. 610;
- scarico n. 23 -Scarico in cemento con DN 200 con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Fosso della Sabbadina (cod. TN2809), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1567147 Y= 4915037, identificato catastalmente nella partita speciale acque, vicino fg. 151 part. 985;
- scarico n. 25 - Scarico in cemento con DN 300 con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Torrente Verde (cod. TN2696), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1568957 Y= 4915143, identificato catastalmente nella partita speciale acque, vicino fg. 158 part. 26;
- scarico n. 26 - scarico in PVC con DN 300 con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Torrente Verde (cod. TN2925), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1569454 Y= 4914890, identificato catastalmente nella partita speciale acque, vicino fg. 158 part. 732;
- scarico n. 27 - Scarico in PVC con DN 125, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN1017), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1573541 Y= 4920633, identificato catastalmente al fg. 43 part. 389;

- scarico n. 29 - Scarico in PVC con DN 140 con recapito in sx idraulica del corso d'acqua denominato San Lorenzo (cod. TN1241), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga - X= 1565677 Y= 4920107, identificato catastalmente al ffg. 50 part. 138;

PRESO ATTO che per gli scarichi nn. 4, 5, 7, 8, 9, 13, 27, 29, i tecnici incaricati hanno dichiarato che ricadono in fascia di rispetto di corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica idraulica n. 4091 - SIDIT 491/2024;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (euro settantacinque/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 26/09/2023 ed anche aver assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con dichiarazione sostitutiva del 25/07/2023 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 25/07/2023 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 26/09/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2.688,00 (euro duemilaseicentottantotto/00) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.668,29 (euro duemilaseicentosessantotto/29) a titolo di indennità di occupazione senza titolo pregressa relativa all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.688,00 (euro duemilaseicentottantotto/00) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.334,14 (euro milletrecentotrentaquattro/14) a titolo di imposta regionale 2022 pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1.344,00 (euro milletrecentoquarantaquattro/00) a titolo di imposta regionale 2023 pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1.069,44 (euro millesessantannove/44) a titolo di imposta di registro;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma dei tecnici incaricati, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via Donizetti 16, la Concessione per l'occupazione di:
 - scarico n. 1 rif. id n. 39F01SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 2 rif. id n. 39F02SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 3 rif. id n. 39F03SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 11 rif. id n. 39F12SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 12 rif. id n. 39F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 15 rif. id n. 39F17SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 18 rif. id n. 39F20SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 19 rif. id n. 39F21SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 21 rif. id n. 39F25SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 23 rif. id n. 39F27SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 25 rif. id n. 39F30SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 26 rif. id n. 39F31SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 2688,00 (euro duemilaseicentottantotto/00), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4377 - Data adozione: 01/03/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4914/2019 (Proc. n. 12033/2023) - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per un attraversamento con ponte (tip. 5.2) del fosso Montalcino, situato in località Piatto Lavato nel comune di Castiglione della Pescaia (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004986

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di

concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della D.G.R.T. n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta di cui alla L.R. 2/1971 suddetta, rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTI gli articoli 2 della L.R. 93/2020 e 7 della L.R. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103”;

PRESO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 689 del 18/04/2002, la Provincia di Grosseto ha rilasciato al soggetto identificato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto, un’autorizzazione per un attraversamento con ponte del fosso Montalcino (TS51428), in località Piatto Lavato nel comune di Castiglione della Pescaia (GR);

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 342080), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- la concessione dell'attraversamento è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del regolamento 60/R/2016 la concessione di attraversamento presenta i requisiti per essere rinnovata con le prescrizioni elencate ai paragrafi successivi;

PRESO ATTO che la presente concessione comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale ;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Grosseto ed altresì che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, l'occupazione demaniale suddetta, come previsto dalla L.R. 77/2016;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa con prot. n. 545271 del 30/11/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, ;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- avrà onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, accertando la possibilità di utilizzo dell'attraversamento solo in condizione di totale sicurezza e sotto la propria, piena responsabilità;
- dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità e a terzi;
- dovrà porre attenzione alla periodica verifica e ripulitura da vegetazione e da detriti in alveo che possono ostruire il regolare deflusso delle acque, nei tratti a monte e valle dell'attraversamento;
- è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse, tenendo conto anche quanto di competenza del Comune in merito al Piano di protezione civile.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 01/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei

manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuo per la concessione di un attraversamento con ponte (gestori servizi pubblici - tip. 5.2) ammonta:

- per l'anno 2016 a € 250,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016;
- per le annualità dal 2017 al 2021 all'importo annuo di € 250,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017;
- per l'anno 2022 a € 267,75, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e rivalutate su base ISTAT ai sensi della d.g.r.t. n. 1219 del 02/11/2022;
- dall'annualità 2023 a € 280,00 importo determinato in base alle tariffe suddette, modificate con la d.g.r.t. n. 1555/2022, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che sono stati corrisposti gli oneri concessori richiesti dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi fino alla data odierna per l'occupazione demaniale oggetto del presente atto e che, in ottemperanza agli adempimenti richiesti con la nota sopracitata, il concessionario ha provveduto:

- al versamento del canone 2023 per l'importo di € 280,00 determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii.;
- al versamento di un deposito cauzionale pari a una annualità del canone;
- al versamento dell'importo di € 219,15, a titolo di maggiorazione del 20% sul corrispettivo richiesto dalla Provincia di Grosseto per il periodo 2011-2015 (ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, della L.R. 77/2016);
- al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per le annualità 2016, 2021, 2022 e 2023, stabilita dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 2/1971, nell'importo del 50% del canone delle rispettive annualità;
- all'assolvimento degli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (pagamento F23 presso Banca Terre Etrusche e di Maremma S.p.a., filiale di Castiglione della Pescaia, del 19/12/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale per un attraversamento con ponte (tip. 5.2) del fosso Montalcino (TS51428), situato in località Piatto Lavato nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di nove anni, con scadenza il 31/12/2024;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castiglione della Pescaia, con riferimento alle misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
6. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario e al tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2**A**Dati concessionario**62a2c3f2c61198b84adac0c00f7ec6b701d6deefc839e1fad265c4eabb2c190c**B**Cartografia**c70ddf5b4d23ae664ae4d25d6f4757283bb19248391dbc60132a16de98f276b*

ALLEGATO "A"

Concessionario: Consorzio Stradale Poggialberi

Sede Legale: Palazzo Municipale Via Veneto - 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

C.F.: 80056110531

ALLEGATO B

Pratica SiDIT n. 4914/2019 (Proc. n. 12033/2023) - L.R. 77/2016 – Concessione demaniale per un attraversamento con ponte (tip. 5.2) del fosso Montalcino, situato in località Piatto Lavato nel comune di Castiglione della Pescaia (GR).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4409 - Data adozione: 04/03/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Pratica-Procedimento n. 414392/2020-11152/2023; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti, Località CASE VALMONTESE.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005058

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 18-09-2023 al numero protocollo 426686 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Greve in Chianti, Località CASE VALMONTESE nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 67, particella n. 43 foglio n. 77, particella n. 332 ad uso AGRICOLO;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,12 l/s, per un fabbisogno di 3.882 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data la somma di € 89,81 (*euro ottantanove virgola ottantuno centesimi*), a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 7,48 (*euro sette virgola quarantotto centesimi*), a titolo di canone anticipato per l'annualità 2023, e la somma di € 40,00 (*euro quaranta virgola zero centesimi*), a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera

G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite Campo Pozzi (n. 2 pozzi) ubicati al foglio n. 67, particella n. 43 foglio n. 77, particella n. 332 in Comune di Greve in Chianti, Località CASE VALMONTESE, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,12 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (*venti*) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 89,81 (*euro ottantanove virgola ottantuno centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Greve in Chianti; Greve in Chianti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

1bb3f032d605cd1f09be8fd34258de4a2dc0eaec6cde88bfac3f3f253307e787



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4439 - Data adozione: 04/03/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 9338/2023 (Proc. n. 11383/2023) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea elettrica a BT (tip. 1.1) del fosso del Confine (TS73523), in località Pian di Stellata nel comune di Manciano (GR). Concessionario: E-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005155

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l'uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l'anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., avente sede legale in Roma, via Ombrone 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 471001 del 16/10/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:25.000);
- Cartografia (1:2.000-1:1.000);
- Sezione;
- Vari particolari esecutivi;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa al richiedente con nota prot. n. 137101 del 27/02/2024;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede la realizzazione di una linea elettrica in BT con attraversamento aereo del fosso del Confine (TS73523), in località Pian di Stellata nel comune di Manciano GR), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso d’acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 343030), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 574360 del 19/12/2023 (Rif. prot. C6TS n. 7220 del 19/12/2023), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 20422 del 15/01/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura

- e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
 - g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito ai mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora il cavo aereo in B.T. non consentisse il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasero le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico del richiedente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal con-

cessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) ammonta ad € 6,10, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (come da richiesta del Concessionario pervenuta con nota prot. n. 502059 del 12/12/2016), precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 6,10, a titolo di canone per l'anno 2024;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024, pari ad € 3,05;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota di prot. n. 471001 del 16/10/2023, relativa al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, come da Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., avente sede legale in Roma, via Ombrone 2, C.F. 05779711000, la concessione per un attraversamento aereo con linea elettrica a BT (tip. 1.1) del fosso del Confine (TS73523), in località Pian di Stellata nel comune di Manciano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 28/02/2043, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

ca0cd9ce15b783af6a1745807ddee65bb9985e58ac4f8eab4cbe4e4b757d5d43

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 9338/2023 (Proc. n. 11383/2023) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea elettrica a BT (tip. 1.1) del fosso del Confine (TS73523), in località Pian di Stellata nel comune di Manciano (GR). Concessionario: E-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4454 - Data adozione: 04/03/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di corso d'acqua con codice MV24019, in loc. C. Boccagnello nel Comune di Vicchio (FI) per la realizzazione di manufatto di scarico delle acque provenienti da invaso ad uso irriguo costituito da due condotte adiacenti. Pratica SiDIT 603/2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004938

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 55 dell'11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 603/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 107454 del 13/02/2024 presentata dall'Azienda Agricola i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico incaricato, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica
- Relazione Geologica
- Relazione Idrologica e idraulica
- Corografia 1:10000 (Carta Tecnica Regionale)
- Estratto di mappa catastale 1:2000
- Documentazione fotografica
- Planimetria generale e sezioni - Stato attuale
- Planimetria generale e sezioni - Stato di progetto
- Planimetria generale e sezioni - Stato sovrapposto
- Piano quotato, sezioni e dettagli costruttivi

PRESO ATTO che il progetto consiste in un intervento di ampliamento di invaso esistente ad uso agricolo-irriguo, posto in Frazione Boccagnello, nel Comune di Vicchio (FI), che prevede la realizzazione di scarico di fondo a tipologia "sifone a cavaliere d'argine" e di scarico di superficie (sfioratore) costituiti da due condotte adiacenti con recapito finale in un corso d'acqua senza nome (Id. MV24019), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di aree del demanio idrico del suddetto corso d'acqua, e precisamente:

- Opera 18397 - Porzione di corso d'acqua senza nome (Id. MV24019) nei pressi della p.lla n. 25 del F. 98 del Catasto del Comune di Vicchio (FI), località C. Boccagnello, da occuparsi con manufatto di scarico delle acque provenienti da invaso ad uso irriguo costituito da due condotte adiacenti;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 938/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro

comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo versamento tramite la piattaforma nazionale PagoPA in data 19/02/2024;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti a favore della Regione Toscana tramite la piattaforma nazionale PagoPA in data 19/02/2024;

- € 112,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 93,30 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dieci dodicesimi del canone annuale;
- € 46,65 a titolo di imposta pari al 50% del canone pagato.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, alla richiedente Azienda Agricola, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - Opera 18397 - Porzione di corso d'acqua senza nome (Id. MV24019) nei pressi della p.lla n. 25 del F. 98 del Catasto del Comune di Vicchio (FI), località C. Boccagnello, da occuparsi con manufatto di scarico delle acque provenienti da invaso ad uso irriguo costituito da due condotte adiacenti;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a per € 112,00 (centododici/00), secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di partecipare per via telematica il presente provvedimento alla richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

5b77c33020cdd9c67d5d09e9623672db749a8fabff9d05b4d7a0189255e72867



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4455 - Data adozione: 04/03/2024

Oggetto: R.D. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo e contestuale voltura della concessione di derivazione di acqua superficiale dal Torrente Camaiano in Località Ca' del Tasso nel Comune di Caprese Michelangelo (AR) ad uso ittiogenico rilasciato con DGRT n.8486 del 29/12/1997 - Procedimento/Pratica SIDIT 54345/2020-12508/2023 - Codice locale Rin002_CSU1962_00003. Approvazione del Disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005046

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modificate al D.P.G.R.51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATO il Decreto G.R.T. n. 8486 del 29/12/1997 con il quale venne accordato, in via di sanatoria, il rinnovo, la variante del cambio d'uso da forza motrice a uso ittiogenico ed il subentro della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Camaiano in Località Ca' del Tasso nel Comune di Caprese Michelangelo (AR), subordinatamente all'osservanza e alle condizioni contenute nel Disciplinare Rep. 835 sottoscritto in data 15/07/1997 per la durata di anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01/02/1982, data di scadenza della previgente concessione rilasciata con Decreto Prov.to OO.PP n.14863 del 23/03/1923 e pertanto con validità fino al 31/01/2012;

VISTA la domanda presentata in data 13/01/2012 alla Provincia di Arezzo con la quale venne avviato l'iter istruttorio di rinnovo della concessione sopra richiamata senza giungere alla conclusione del procedimento con l'emissione del provvedimento finale di concessione;

VISTA la nota del 26/04/2023 prot. 195943 con la quale il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato la manifestazione di interesse alla conclusione del procedimento di rinnovo avviato con istanza presentata alla Provincia di Arezzo in data 13/01/2012 e contestuale voltura della concessione di derivazione di acque superficiali dal Torrente Camaiano in Località Ca' del Tasso nel Comune di

Caprese Michelangelo (AR), per una portata massima di 50 l/s ed una portata media 35 l/s, per uso ittiogenico;

PRESO ATTO che la Regione Toscana a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56", riassumendo le funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche è subentrata nei procedimenti in corso di rilascio concessioni, stabilendo con Deliberazione G.R.T. n. 122 del 23/02/2016, per i procedimenti avviati prima del luglio 2015, per i quali sono decorsi i termini per la conclusione dell'iter procedimentale, la loro definizione a seguito della richiesta dell'interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all'Amministrazione competente;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità d'acqua concessa consiste nella portata massima di 35 l/s e una portata media di 19 l/s per uso ittiogenico;
- il concessionario corrisponderà annualmente il canone di concessione di derivazione, definito a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1219/2022 e n. 1208/2023 in € 208,89 (*euro duecentootto virgola ottantanove centesimi*);

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 28/02/2024 la somma complessiva di euro 208,89 (*euro duecentootto virgola ottantanove centesimi*) tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018, a titolo di deposito cauzionale per l'utilizzo di acqua pubblica ai sensi dell'art.60 DPGRT 61/R/2016 a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione superficiale, che sarà restituito alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto e del disciplinare di concessione sono stati regolarmente assolti;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque – Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), per la durata di anni venti (20) decorrenti dalla data di scadenza della previgente concessione e, pertanto, con validità fino alla data del 31/12/2032, il rinnovo e contestuale voltura della concessione di derivazione di acqua superficiale dal Torrente Camaiano in Località Ca' del Tasso nel Comune di Caprese Michelangelo (AR), per uso ittiogenico per una portata media annua di 19 l/s sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;

4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1219/2022 e n. 1208/2023, il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 208,89 (*euro duecentootto virgola ottantanove centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Caprese Michelangelo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

0adb8da50337d41175442ca4e7d887aca10ae39303d70d4b16a261f6cdbcb390



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4470 - Data adozione: 04/03/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 12068/2023-9831/2023. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Impruneta, Località Valiano-Ugolino.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004948

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 19-10-2023 al numero protocollo 0477971 il richiedente MARCHESI FRESCOBALDI società agricola S.r.l., con sede legale in Via di Santo Spirito, Firenze, C.F. 01770300489, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal c.d. invaso "Valiano" nel Comune di Impruneta, Località Valiano-Ugolino, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 26, particella n. 47 ad uso AGRICOLO;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,l/s, per un fabbisogno di 4.266 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, in data 15/02/2024 la somma di € 30,19 (euro

trenta virgola diciannove centesimi), a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo; la somma di € 30,19 (*euro trenta virgola diciannove centesimi*), a titolo di canone per l'annualità 2024; la somma di € 40,00 (*euro quaranta virgola zero centesimi*) a titolo contributo ex art.7 del R.D. 1775/33;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente MARCHESI FRESCOBALDI società agricola S.r.l., con sede legale in Via di Santo Spirito, Firenze, C.F. 01770300489, la concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal c.d. invaso "Valiano" nel Comune di Impruneta, Località Valiano-Ugolino, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 26, particella n. 47 ad uso AGRICOLO, per una portata media PMA di 0,1 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 30,19 (*euro trenta virgola diciannove centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Impruneta;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

e1da79e81af04af681534fe5465a75b8504c8f77814a49787327dd9d944dc9cf



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4486 - Data adozione: 05/03/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di alcuni corsi d'acqua nei comuni di Foiano della Chiana, Lucignano e Sinalunga per l'esecuzione di attraversamenti con condotta irrigua in trincea o con tecnologia no-dig. Pratica SiDIT 780/2024

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005084

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 55 dell'11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 780/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0136132 del 27-02-2024 presentata dall'Ente Acque Umbre-Toscane e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- A 1 - Relazione generale;
- A 8.3 – Interferenze reticolo idrografico;
- A 8.4 – Interferenze reticolo idrografico – individuazione delle sezioni;
- A 8.5 – Sezioni corsi d'acqua;
- B 9 – Schemi attraversamenti stradali e fluviali;
- Cronoprogramma lavorazioni;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati AV34620, AV34966, Torrente Esse (AV35304) in comune di Foiano della Chiana, Fosso Gorgo (AV35357), AV36653, AV36584, Rio di Santo Smeraldo (AV36612), AV36598, AV36828, AV36974, AV37257, Fosso delle Prata (AV37990) in comune di Lucignano e Torrente Foenna (AV37967) in comune di Sinalunga (SI) per l'esecuzione dell'opera n. 18564 - condotta irrigua in acciaio di attraversamento in trincea o con tecnologia no-dig dei corsi d'acqua sopra citati per la realizzazione delle opere di interconnessione tra la vasca di compenso n. 23 della diga di Montedoglio e la condotta irrigua del Foenna della diga del Calcione, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1275/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30

giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/R/2016 l'EAUT è esonerato dal pagamento del canone di

concessione;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 12/02/2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
 3. di accordare all'Ente Acque Umbre-Toscane, i cui dati identificativi sono riportati nell'Allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto, la Concessione per l'occupazione della condotta irrigua in acciaio di attraversamento in trincea o con tecnologia no-dig di vari corsi d'acqua nei comuni di Foiano della Chiana, Lucignano e Sinalunga per la realizzazione delle opere di interconnessione tra la vasca di compenso n. 23 della diga di Montedoglio e la condotta irrigua del Foenna della diga del Calcione;
 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/R/2016 l'EAUT è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: acqueumbretoscane@pec.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4494 - Data adozione: 05/03/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Pieve, in loc. Scarpaccia del Comune di Pratovecchio Stia per l'esecuzione di opere di consolidamento del ponte esistente al km 4+100 della SP74 di Scarpaccia. Pratica SiDIT 9546/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004678

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 55 dell'11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 9546/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0489512 del 26-10-2023 presentata dalla Provincia di Arezzo, c.f. 80000610511, con sede legale in Comune di Arezzo, Piazza della Libertà, n. 3 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- ST-22-003 - SP74 - A01 - Planimetria generale.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP74 - A03 - Relazione tecnica generale.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP74 - A10_1 - Progetto strutturale - STATO ATTUALE.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP74 - A10_2 - Progetto strutturale - STATO MODIFICATO.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP74 - A10_3 - Progetto strutturale - STATO SOVRAPPOSTO.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP74 - A12 - Relazione compatibilità idraulica.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP74 - S_4 - Layout di cantiere .pdf.p7m;
- Modulo 2_dichiarazioni_Livello1_signed;
- Documento Identità Bracciali Paolo.pdf;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso della Pieve, loc. Scarpaccia in Comune di Pratovecchio Stia, presso la particella 36 del Foglio 55 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 17251 – adeguamento sismico del ponte esistente sul Fosso della Pieve, al km 4+100 della SP74 di Scarpaccia, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto sviluppato nelle seguenti fasi:
 1. allestimento cantiere e montaggio delle impalcature;
 2. consolidamento dell'arco stilatura e iniezioni;
 3. rimozione del manto stradale esistente composto da più strati di asfalto e pari a circa 30cm su tutta l'area del ponticello e scavo di ulteriori 30cm nella zona degli impalcati e dei cordoli testa palo;
 4. realizzazione dei pali profondi sulle spalle e di quelli della paratia lungo le spalle;
 5. armatura e getto dei cordoli testa palo delle paratie per i primi 30 cm;
 6. consolidamento delle spalle mediante scuci-cuci e stilatura; e realizzazione di nuovi drenaggi;

7. cassetatura dell'impalcato, posa delle armature e getto dello stesso fino a 30cm;
8. cassetatura degli sbalzi, posa delle armature della soletta, degli sbalzi delle solette di raccordo e
9. getto del tutto;
10. cassetatura dei cordoli e getto degli stessi (possibilmente annegando le barriere nel getto al fine di
11. evitare l'ultima fase);
12. realizzazione della guaina protettiva dell'impalcato;
13. realizzazione del manto stradale e realizzazione della segnaletica orizzontale;
14. dopo 28gg dal getto dei cordoli, inghisaggio delle barriere con resine epossidiche.

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 11704/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o

altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le

sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.086,50 a titolo di indennità per occupazioni pregresse 2019-2023 mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938);
- € 224,00 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2024 mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938);
- € 112,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938); .

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Provincia di Arezzo, c.f. 80000610511, con sede legale in Comune di Arezzo, Piazza della Libertà, n. 3 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Pieve, loc. Scarpaccia in Comune di Pratovecchio Stia, presso la particella 36 del Foglio 55 con l'opera n. 17251 - Ponte sul Fosso della Pieve, al km 4+100 della SP74 di Scarpaccia consolidamento strutturale ponte ad arco in muratura esistente;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 161,60 secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare

dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo.provar@postacert.toscana.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4498 - Data adozione: 05/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 4346 - SIDIT 1134/2020.

Voltura della concessione idraulica approvata con Decreto Dirigenziale n. 10520 del 19/07/2017 per l'occupazione e l'utilizzo di un'area demaniale per il posizionamento degli scarichi di acque reflue industriali ed acque meteoriche dilavanti nel corso d'acqua denominato Torrente Turrite secca (TN21476-TN21791), nei Comuni di Castelnuovo Garfagnana (LU) e Molazzana (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005054

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 55 del 11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103" così come modificata dalla D.G.R.T. n. 1061 del 11/09/2023;

VISTA la pratica idraulica n. 678, approvata con Decreto Dirigenziale n. 10520 del 19/07/2017, con la quale è stata rilasciata la concessione idraulica per l’occupazione e l’utilizzo di un’area demaniale per il posizionamento degli scarichi di acque reflue industriali ed acque meteoriche dilavanti nel corso d’acqua denominato Torrente Turrite secca (TN21476-TN21791), nei Comuni di Castelnuovo Garfagnana (LU) e Molazzana (LU), alla Società Eurocava S.r.l. con sede legale in Loc. Boscaccio

di Torrite - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) – C.F. 01332630464;

CONSIDERATO che in data 22/06/2023 è stato dato seguito ad un atto di fusione della società Eurocava S.r.l. che è stata, perciò, incorporata nella Società Varia Versilia Ambiente S.r.l., avente sede in Via Ponte Nuovo n. 13 - 55045 Pietrasanta (LU) – C.F. 01754120465;

VISTA l'istanza di voltura di concessione idraulica, pervenuta attraverso il portale SIDIT Front-end avente cod. RS-3209 e repertoriata con nota n. Prot. 23966 del 16/01/2024, con cui la Società Varia Versilia Ambiente S.r.l., intende ufficializzare il subentro alla concessione sopra richiamata;

VISTA la documentazione progettuale, allegata alla nota di cui sopra, costituita dai seguenti elaborati trasmessi dall'amministratore delegato della società di cui sopra:

- Planimetria scarichi;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere la voltura di concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Torrente Turrite secca (TN21476-TN21791), nei Comuni di Castelnuovo Garfagnana (LU) e Molazzana (LU) relativa all'utilizzo di un'area demaniale per il posizionamento degli scarichi di acque reflue industriali ed acque meteoriche dilavanti nel corso d'acqua di cui sopra, in prossimità dell'area identificata catastalmente nel Foglio 118 Particella 4010 dei Comuni di Castelnuovo Garfagnana (LU) e Molazzana (LU);

CONSIDERATO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica n. 4346 – Pratica SIDIT n. 1134/2020;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove), a far data dal 19/07/2017, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 12/01/2024 tramite bonifico su IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori ed aver assolto all'imposta di bollo su domanda da € 16,00 (euro sedici/00) mediante marca da bollo con Id.01220100425072 in data 07/12/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che, nella manutenzione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali riportate a suo tempo nel Decreto Dirigenziale n. 10520 del 19/07/2017;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0063790 del 30/01/2024 è stato richiesto al soggetto istante, per la voltura della Concessione, di effettuare il versamento di € 414,00 (euro

quattrocentoquattordici/00) quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni previste per la concessione oltre ad € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo da assolvere per il rilascio del presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 31/01/2024 ad effettuare il versamento con bonifico bancario su conto IBAN IT41X0760102800001031581018 intestato alla Regione Toscana di:

- € 414,00 (euro quattrocentoquattordici/00) per deposito cauzionale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo da apporre sul presente atto è stata assolta tramite marca da bollo di € 16,00 (euro sedici/00) avente Id n. 01220417532645 del 31/01/2024;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI VOLTURARE alla Società Varia Versilia Ambiente S.r.l., avente sede in Via Ponte Nuovo n. 13 - 55045 Pietrasanta (LU) – C.F. 01754120465, la concessione rilasciata precedentemente con Decreto Dirigenziale n. 10520 del 19/07/2017, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Torrente Turrite secca (TN21476-TN21791), nei Comuni di Castelnuovo Garfagnana (LU) e Molazzana (LU) relativa all'utilizzo di un'area demaniale per il posizionamento degli scarichi di acque reflue industriali ed acque meteoriche dilavanti nel corso d'acqua di cui sopra, in prossimità dell'area identificata catastalmente nel Foglio 118 Particella 4010 dei Comuni di Castelnuovo Garfagnana (LU) e Molazzana (LU) ;
2. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, acquisita agli atti di questo Settore come indicato in premessa, consistente in: Planimetria scarichi;
3. DI DISPORRE che la presente Voltura di Concessione sia sottoposta alle prescrizioni individuate con Decreto Dirigenziale n. 10520 del 19/07/2017;
4. DI STABILIRE che la concessione è accordata per anni 9 (nove) a decorrere dalla data del 19/07/2017;
5. DI STABILIRE che la concessione è sottoposta alle clausole previste in premessa e che il canone di concessione, per l'anno 2024 è pari a € 414,00 (euro quattrocentoquattordici/00) e per gli anni successivi è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana ed è da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

6. DI NOTIFICARE il presente atto al soggetto subentrante tramite invio pec;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4499 - Data adozione: 04/03/2024

Oggetto: L.R. 80/2015 - R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 60/R/2016 - SIDIT 99/2024 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Opere di connessione di un impianto fotovoltaico di potenza 3.0 MWp - Attraversamento del canale Scolmatore dell'Arno BV8664 con nuovo elettrodotto aereo MT e realizzazione di accesso ad una cabina elettrica tramite attraversamento carrabile di una canaletta di scolo, non ricompresa nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012, in località Chiesino - Via Maremmana nel Comune di Pontedera (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005095

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015 - art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di

pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall'annualità 2023, in sostituzione dell'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA l’istanza di concessione della società Limentra Ltd, C.F. 91429820375, con sede legale in Nascot Place 6 Watford (Inghilterra), presentata a firma del Legale rappresentante tramite portale Sidit Front-end (cod. richiesta RS 2488) ed acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 504337 del 06/11/2023, (SIDIT n. 99/2024);

PRESO ATTO che l’intervento in argomento e’ stato oggetto di Conferenza dei servizi indetta dal Comune di Pontedera (ns. parere prot. n.0369830 del 31/07/2023) conclusa con esito positivo;

DATO ATTO che l’istanza e’ giunta corredata dalla seguente documentazione progettuale:

- relazione tecnica-descrittiva;
- corografia;
- Tavole planimetrie e sezioni;
- estratto di mappa (scala 1:2000);
- Documentazione Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che il presente atto di concessione/autorizzazione riguarda le seguenti opere di connessione di nuovo impianto fotovoltaico di potenza 3.0 MWp situato in località Chiesino - Via Maremmana nel Comune di Pontedera (PI);

- realizzazione elettrodotto MT in attraversamento del Canale Scolmatore per il collegamento tra l’impianto fotovoltaico, ubicato in destra idraulica del Canale, e la centrale Enel posta lungo viale America nel Comune di Pontedera (PI);

- realizzazione di accesso carrabile ad una cabina elettrica, ubicata oltre i 10 metri dal ciglio di sponda del Canale Scolmatore, tramite tombino in c.a. su una canaletta di scolo, non ricompresa nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012;

DATO ATTO che le opere oggetto di concessione interessano parzialmente le particelle demaniali identificate catastalmente con n. 47 e 58 del foglio 8 del Comune di Pontedera (PI);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo” del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell’area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l’esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell’art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’esecuzione e nel mantenimento delle opere in progetto dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- in corrispondenza dell’attraversamento del canale Scolmatore, i cavi elettrici dovranno essere posizionati ad un altezza superiore a 10 metri dal piano di campagna;
- i nuovi sostegni dell’elettrodotto, dovranno essere collocati a una distanza maggiore di metri 10 dal ciglio di sponda del canale Scolmatore dell’Arno;
- la nuova cabina elettrica a servizio dell’impianto di produzione di energia fotovoltaica ed eventuali armadi elettrici stradali dovranno essere posizionati a distanza maggiore di 10 metri dal ciglio di sponda del Canale Scolmatore;
- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l’efficienza idraulica dei tratti dei corsi d’acqua interessati dai lavori;
- nessun residuo delle lavorazioni dovrà occupare, nemmeno provvisoriamente, l’alveo, il fondo e le sponde dei corsi d’acqua interessati;
- il passaggio dei cavi elettrici da una sponda all’altra del canale dovrà essere effettuato in periodo di magra e di golena asciutta;
- dovrà essere data comunicazione a questo ufficio, con congruo anticipo, dei giorni previsti per l’esecuzione di tali lavori, comunicando nel dettaglio le modalità operative, anche al fine di concordare eventuali prescrizioni aggiuntive;
- lo scatolare in c.a.dell’attraversamento per l’accesso alla cabina elettrica dovrà essere di dimensioni adeguate al fine di permettere un adeguato defluimento delle acque di scolo;

- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, od altro, da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione dei corsi d'acqua, preventivamente condividendo con l'Ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <https://www.cfr.toscana.it/> o <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- e' consentito il transito dei mezzi di servizio sulla pista di servizio - via di Curigliana per motivi di ispezione/manutenzione alla cabina elettrica e all'elettrodotto in progetto;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e

il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 1.2 – punto 4.2), corrisponde ad Euro 248,85 (duecentoquarantotto/85 euro);

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più

necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 248,85 (duecentoquarantotto/85 euro) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 1.2- punto 4.2), considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n. 0032861 del 19/01/2024 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 248,85 (duecentoquarantotto/85 euro), a titolo di prima annualità del canone concessorio per l'anno 2024 pari a 12 mensilità;
- versamento dell'importo di euro 248,85 (duecentoquarantotto/85 euro), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;
- versamento dell'importo di euro 124,43 (centoventiquattro/43) a titolo di imposta sulle concessioni demaniali anno 2024;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che il Concessionario in data 03/02/2024 ha effettuato i versamenti richiesti come risulta dalle attestazioni acquisite agli atti di questo Settore con prot. n. 0088023 del 07/02/2024 (prima annualità del canone, deposito cauzionale e imposta sulle concessioni demaniali);

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo di euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento mediante marca cartacea n. 01221037584062 emessa in data 06/02/2024;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio alla società Limentra Ltd, Cod. Fisc. 91429820375, con sede legale in Nascot Place 16 - Watford (Inghilterra), della concessione per utilizzo del Demanio idrico per un attraversamento del canale Scolmatore dell'Arno BV8664 con un nuovo elettrodotto aereo MT e per un accesso carrabile ad una cabina elettrica mediante attraversamento di una canaletta di scolo, non ricompresa nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012, in località Chiesino - via Maremmana nel Comune di Pontedera (PI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere in argomento, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di trasmettere il presente decreto al richiedente e al Comune di Pontedera (PI).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4512 - Data adozione: 22/02/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4074 - SIDIT 152/2024.

Concessione idraulica per i lavori di attraversamento con elettrodotto interrato di corso d'acqua non denominato (TN 35418) ed autorizzazione idraulica per i lavori di posa in opera di elettrodotto interrato in percorrenza nella fascia di rispetto di corsi d'acqua non denominati (TN 35437 e TN 35833) in via Fosso Legname nel Comune di Viareggio (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD004142

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 55 del 11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla

legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103" così come modificata dalla D.G.R.T. n. 1061 del 11/09/2023;

VISTA l'istanza, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, sia per la richiesta di concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa all'attraversamento sotterraneo da parte di un nuovo elettrodotto del corso d'acqua non denominato (TN35418) che di autorizzazione idraulica per lo svolgimento dei lavori per la realizzazione del nuovo elettrodotto in percorrenza nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua non denominati (TN35437 e TN35833) in via Fosso Legname nel Comune di Viareggio (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 329186 del 06/07/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 1069/A:

- Piano Tecnico con Relazione Tecnica descrittiva, localizzazione planimetrica su corografia, caratteristiche tecniche;
- Estratti cartografici, Estratti Reticolo Idrografico L.R. 79/2012 ;
- Schema Sezione tipo;

Elenco documentazione integrativa pervenuta con nota Prot. n. 431862 del 20/09/2023:

- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi L.R. 41/2018;
- Elaborato Tecnico con Relazione Tecnica, estratti cartografici, doc. fotografica e sezione dell'attraversamento/percorrenza;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (TN35418) che di autorizzazione idraulica per lo svolgimento dei lavori per la realizzazione del nuovo elettrodotto in percorrenza nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua non denominati (TN35437 e TN35833) in via Fosso Legname nel Comune di Viareggio (LU) i cui riferimenti al NCEU sono indicati nella seguente tabella:

Uso: 11 Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Fig. 7 pressi mapp. 1189, 1190, 1202	Attrav. corso d'acqua TN 35418 con elettrodotto interrato posto in tubo PVC Ø 160 mm
Uso: 11 Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Fig. 7 pressi mapp. 817,819, 820, 350,352,353	Attrav. corso d'acqua TN 35491 con elettrodotto interrato posto in tubo PVC Ø 160 mm.
PERCORRENZA NELLA FASCIA DI RISPETTO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Fig. 7, pressi mapp. 817,819,1189, 1190	Percorrenza nella fascia di rispetto di corso d'acqua TN 35437 con elettrodotto interrato posto in tubo PVC Ø 160 mm.
PERCORRENZA NELLA FASCIA DI RISPETTO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Fig. 7, pressi mapp. 186,213,1151	Percorrenza nella fascia di rispetto di corso d'acqua TN 35833 con elettrodotto interrato posto in tubo PVC Ø 160 mm

Considerato che dalle verifiche sulle mappe NCT, Catasto storico e Google maps, è emerso che il corso d'acqua non denominato (TN3541) - non riportato nelle mappe catastali - e oggetto di n. 1 richiesta di attraversamento con elettrodotto interrato, sembra non essere esistente e pertanto non è

stata considerata la relativa interferenza nel calcolo del Canone Demaniale. E' in corso il procedimento di Revisione del Reticolo Idrografico;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 10/08/2023 tramite bonifico su IBAN IT8900760102800001031575820 per oneri istruttori ed ha assolto l'imposta di bollo su domanda di € 16,00 (euro sedici/00) con versamento mediante Aut. AdE n. 133874/99 come da nota acquisita con n. Prot. 354220 del 20/07/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4074 – SIDIT 152/2024;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio delle condutture di regimazione corsi d'acqua esistenti, pertanto qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguati anche la condotta in progetto potrà essere conseguentemente modificata a totale onere del richiedente la concessione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena

ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 11.0 – Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, è determinato in € 336,00 (euro trecentotrentasei/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 268,80 (euro duecentosessantotto/80);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0559756 del 11/12/2023, è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 67,20 (euro sessantasette/20) quale rateo canone (3/12) anno 2023, versamento di € 33,60 (euro trentatre/60) quale Imposta regionale anno 2023, € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale deposito cauzionale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 21/10/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 0J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 33,60 (euro trentatre/60) quale Imposta regionale anno 2023;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 21/10/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale deposito cauzionale;
- € 67,20 (euro sessantasette/20) quale rateo canone (3/12) anno 2023;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'imposta di bollo su domanda di € 16,00 (euro sedici/00) con versamento mediante Aut. AdE n. 133874/99 come risulta da comunicazione effettuata con nota prot. n. 432716 del 21/09/2023 come da nota acquisita con n. Prot. 449373 del 02/10/2023;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo di pertinenza del corso d'acqua non denominato (TN35418) relativamente all'attraversamento sotterraneo da parte di un nuovo elettrodotto del corso d'acqua non denominato (TN35418) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica idraulica il n. 4074 – SIDIT 152/2024;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione dei lavori per la realizzazione del nuovo elettrodotto in percorrenza nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua non denominati (TN35437 e TN35833) in via Fosso Legname nel Comune di Viareggio (LU) – i cui riferimenti al NCEU sono quelli indicati in narrativa, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica il n. 4074 – SIDIT 152/2024;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 268,80 (euro duecentosessantotto/80), salvo adeguamento ISTAT, così come dettagliato in premessa;
5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4514 - Data adozione: 04/03/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 201/2024 (Proc. n. 277/2024) - Concessione di area demaniale di mq 974, per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS60004, TS60477) del fosso Lasco del Fango e autorizzazione idraulica per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze idrauliche di tratti del fosso Lasco del Fango (TS59855, TS59889, TS60111, TS60228, TS60324), degli affluenti privi di denominazione (TS59731, TS5998, TS60004, TS60586, TS60477) del fosso Lasco del Fango e dell'affluente privo di denominazione (TS60563) del fosso del Marrucchetino, aree situate in località P. Marrucchetino nel comune di Scansano (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005137

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree

demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103";

VISTA l'istanza di concessione presentata dal soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 589717 del 29/12/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetrie di intervento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa al richiedente con nota prot. n. 20912 del 15/01/2024;

DATO ATTO che il progetto allegato all'istanza, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede di effettuare in località P. Marrucchetino nel comune di Scansano (GR) i seguenti interventi:

- taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva nell'area demaniale di mq 974, situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS60004, TS60477) del fosso Lasco del Fango e nelle rispettive pertinenze idrauliche;
- taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze idrauliche dei tratti dei corsi d'acqua di seguito indicati:
 - fosso Lasco del Fango (TS59855, TS59889, TS60111, TS60228, TS60324);
 - affluenti privi di denominazione (TS59731, TS5998, TS60586) del fosso Lasco del Fango;
 - affluente privo di denominazione (TS60563) del fosso del Marrucchetino;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali, individuate nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 0081297 del 05/02/2024;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso dal Settore Tutela della Natura e del Mare all'Unione dei Comuni montani Colline del Fiora (rif. prot. UCMCF n. 24 del 09/03/2023) con prot. n. 121545 del 07/03/2023, nel quale si valuta che l'intervento progettato non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 e si indicano le prescrizioni per la realizzazione degli interventi in modo da tutelare il mantenimento dell'integrità dell'area, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

CONSIDERATO che:

- il taglio da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 112773 del 15/02/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere

addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che per l'occupazione dell'area assegnata dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ **PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- l'intervento di taglio dovrà attenersi ai criteri di gestione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea indicati nei paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato A alla D.G.R. della Toscana n. 1315 del 28/10/2019, privilegiando il taglio degli alberi morti, deperienti o mal conformati presenti nelle pertinenze idrauliche;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Gli interventi finiti dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse (in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;

- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano”;
 - L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e ss.mm.ii.;
 - L.R. 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 “Regolamento Forestale”;
- non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d’acqua presenti nell’area interessata dai tagli
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito ai mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- il richiedente dovrà altresì attenersi alle prescrizioni riportate nella nota del Settore Tutela della Natura e del Mare sopracitata, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
 - PRESCRIZIONI GENERALI:
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta presentata dall’interessato almeno 30 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L./responsabile tecnico con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento, la presente concessione demaniale può essere rilasciata per un massimo di dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall’Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d’ufficio o su istanza del concessionario, l’acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l’area con le medesime modalità e condizioni

della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

VISTA la stima effettuata dal tecnico incaricato dal richiedente, allegata all'istanza di concessione, dalla quale risulta un valore medio di macchiatico di 0,80 €/q che, applicato ad una resa media di 400 q/ha su una superficie di ha 0,0974, fornisce una quantità totale stimata di circa 39 q di legname, per un valore stimato di € 32,00;

RITENUTA congrua la stima effettuata dal tecnico suddetto e determinato pertanto in € 56,00 il canone demaniale minimo dovuto per l'uso taglio di vegetazione (tip. 8.3), in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone di concessione, pari ad € 56,00;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, stabilita dalla L.R. n. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione IUBD 01240001755175 del 16/02/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione di area demaniale di mq 974, per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS60004, TS60477) del fosso Lasco del Fango, in località P. Marrucchetino nel comune di Scansano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B"), per la durata massima di dodici mesi continuativi a partire dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;
2. di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione del taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), area situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS60004, TS60477) del fosso Lasco del Fango, in località P. Marrucchetino nel comune di Scansano (GR), per il periodo indicato nel punto precedente;
3. di autorizzare ai soli fini idraulici, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93,

95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione del taglio di vegetazione arborea e arbustiva nella fascia di larghezza di dieci metri a partire dalle sponde del fosso Lasco del Fango (TS59855, TS59889, TS60111, TS60228, TS60324), degli affluenti privi di denominazione (TS59731, TS5998, TS60004, TS60586, TS60477) del fosso Lasco del Fango e dell'affluente privo di denominazione (TS60563) del fosso del Marrucchetino, aree situate in località P. Marrucchetino nel comune di Scansano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico (allegato "B"), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2**A**Dati concessionario**7ac7df391b192ebc4419d0f9fa80ac465aabdc7fb52373036d682f5fd072f8ba**B**Cartografia**eaeed200fceb83e6d71f6612c7a5bc860ff839c9222b5a414231a964800e4b6d*

ALLEGATO B

Pratica SiDIT n. 201/2024 (Proc. n. 277/2024) - Concessione di area demaniale di mq 974, per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS60004, TS60477) del fosso Lasco del Fango e autorizzazione idraulica per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze idrauliche di tratti del fosso Lasco del Fango (TS59855, TS59889, TS60111, TS60228, TS60324), degli affluenti privi di denominazione (TS59731, TS5998, TS60004, TS60586, TS60477) del fosso Lasco del Fango e dell'affluente privo di denominazione (TS60563) del fosso del Marrucchetino, aree situate in località P. Marrucchetino nel comune di Scansano (GR).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4515 - Data adozione: 04/03/2024

Oggetto: Oggetto: Pratica SIDIT n. 116003/2020 Proc. 116196/2020 (ex N.25846/2017) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località Banditella 3 nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005156

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. 28/12/2023, n. 48 “Legge di stabilità per l’anno 2024”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 17/02/2016 prot. 59242 dal richiedente (come identificato nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Banditella 3 nel Comune di Grosseto per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 116003/2020 Proc. 116196/2020 (ex N.25846/2017);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato in data 28/02/2024 dal richiedente, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Banditella 3 individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 158 particella 322;
- il volume annuale è di 4000 (quattromila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1 litro al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,13 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (come identificato nell'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR) Località Banditella 3, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 158 particella 322, Pratica SIDIT n. 116003/2020 Proc. 116196/2020 (ex N.25846/2017);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1 (uno) litro al secondo e una portata media annua di 0,13 (zero virgola tredici) litri al secondo per un volume massimo di 4000 (quattromila) metri cubi/anno, per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO

6c31c9e44772c9e40fd557effefdb658ad264fafff1efd4e41814923b6bc12a1



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4535 - Data adozione: 05/03/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2659344/AC - Concessione di porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico ubicati in loc. varie del Comune di Sestino (AR) per la ricostruzione di elettrodotto aereo MT 15 Kv DX2097507 denominato "TOSCANA FI". Pratica SiDIT 9449/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005119

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 55 dell'11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 9449/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 484077 del 24-10-2023 presentata da E-distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- la ricostruzione di elettrodotto aereo MT 15 Kv DX2097507 denominato "TOSCANA FI" nelle pertinenze di nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati Fosso di Martigliano AV3574 Interferenza I-1, Fosso della Vignaccia (2) AV3530 Interferenza I-2, Fosso del Certellino AV3529 Interferenza I-3, Fosso AV3895 Interferenza I-4, Fosso di Martigliano AV4359 Interferenza I-5, Fosso di Martigliano AV4359) Interferenza I-7, in loc. varie del Comune di Sestino (AR) così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

VISTE:

la nota prot. ABDAC n. 11716 del 17/10/2023 dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Centrale Settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale, assunta al ns prot a n. 514598 del 13/11/2023 con la quale venivano richieste integrazioni ai fini dell' espletamento dell' istruttoria da parte dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Centrale stessa;

la ns nota prot. 525173 del 20/11/2023 con la quale si comunica ad E-distribuzione S.p.a. che non è possibile dare avvio al procedimento fino alla conclusione dell'istruttoria da parte della sopra citata Autorità di Bacino;

la nota trasmessa da E-distribuzione S.p.a., acquisita al ns. prot. n. 39365 del 24/01/202 con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa;

la nota ns prot 24221 del 26/01/2024 con la quale "si prende atto che nella relazione geologica prodotta è stata dichiarata la compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto presenti sia in relazione al non aggravio della situazione geomorfologica esistente, sia in riferimento alla sicurezza dell'intervento stesso. In particolare il geologo, sulla base delle evidenze di campagna e dalla consultazione delle misure interferometriche, ha escluso la presenza di fenomeni in atto.

TENUTO inoltre conto che si tratta di un intervento di sostituzione di tralicci esistenti, al fine di garantire la compatibilità con il PAI dell'intervento dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni assegnate per la fase di scavo e di imposta delle fondazioni monolitiche dei nuovi sostegni e se necessario effettuati ulteriori approfondimenti in modo tale da attestare le fondazioni su terreni compatti al di sotto dei livelli detritici che ricoprono il substrato roccioso”;

RICHIAMATA la nota ns prot n. 63125 del 30/01/2024 con la quale si comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e si richiedono i versamenti necessari per l'istruttoria del procedimento;

CONSIDERATO che con nota ns prot n. 0112180 del 15/02/2024 e-distribuzione invia solamente il versamento dell'imposta di registro;

RICHIAMATA la email del 20/02/2024 e quella del 29/02/2024 con le quali viene sollecitata la trasmissione dei pagamenti richiesti con la sopracitata nota nonché dei bolli per la conclusione del procedimento;

VISTA la email del 01/03/2024 con la quale vengono trasmessi i bolli sopra citati per la conclusione del procedimento;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 11575/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i tralicci con fondazione di nuova realizzazione o in sostituzione degli esistenti, nel caso questi fossero originariamente posizionati a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa di riferimento di cui al R.D. 523/1904, dovranno essere collocati possibilmente ad una distanza di almeno 10 mt. dal ciglio di sponda e/o dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua;
- per sostegni di tipo Tubolare (cac o ferro), posti di trasformazione su palo semplicemente infissi di nuova realizzazione o in sostituzione degli esistenti dovranno essere collocati possibilmente ad una distanza di almeno 5 m dal ciglio di sponda e/o dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua;
- non è comunque consentita la sostituzione di pali nella posizione originaria qualora gli stessi fossero collocati sulle opere idrauliche (argini);
- l'attraversamento superiore dei corsi d'acqua arginati è di norma consentito con l'infissione dei sostegni con e senza fondazione all'esterno della zona arginata e con il rispetto di distanze e altezze dai corpi arginali conformi alle norme di polizia idraulica (T.U. 523/1904 e R.D. 368/1904) e alle norme tecniche previste dal D.M. 21 marzo 1988, e tali da consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione, vigilanza degli enti competenti,

l'impianto dei cantieri per la manutenzione ordinaria o straordinaria e per eventuali sovralti e ringrossi delle arginature medesime e pronto intervento idraulico, in condizioni di assoluta sicurezza nel rispetto dell'art. 83 del DLGS 81/2008 e s.m.i. e pertanto la distanza minima del cavidotto dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda dovrà essere conforme a quanto previsto nell'allegato IX del DGLS. 81/2008;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01220572313615 del 01/03/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 549,36 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 549,36 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente al canone riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 274,68 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 208,76 tramite F24 per imposta di registro;
- € 2.657,47 quali indennità per occupazioni pregresse comprensivo di interessi legali mediante bonifico sul c/c Banco Posta intestato a Regione Toscana IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società E-distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati Fosso di Martigliano AV3574 Interferenza I-1, Fosso della Vignaccia (2) AV3530 Interferenza I-2, Fosso del Certellino AV3529 Interferenza I-3, Fosso AV3895 Interferenza I-4, Fosso di Martigliano AV4359 Interferenza I-5, Fosso di Martigliano AV4359) Interferenza I-7, in loc. varie del Comune di Sestino (AR), per la ricostruzione di elettrodotto aereo a MT 15 Kv DX2097507 denominato "TOSCANA FI";
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 549,36, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4542 - Data adozione: 04/03/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 33/2024 (Proc. n. 41/2024) - Concessione di area demaniale di mq 996, per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS75101, TS75084) del fosso Cordigliano e autorizzazione idraulica per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze idrauliche di tratti degli affluenti privi di denominazione (TS75101, TS75084) del fosso Cordigliano, aree situate in località Contrada Cerretella nel comune di Magliano in Toscana (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005125

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati

rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103";

VISTA l'istanza di concessione presentata dal soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 580460 del 21/12/2023 con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetrie di intervento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa al richiedente con nota prot. n. 2683 del 03/01/2024;

DATO ATTO che il progetto allegato all'istanza, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede di effettuare, in località Contrada Cerretella nel comune di Magliano in Toscana (GR), il taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva nell'area demaniale di mq 996, situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS75101, TS75084) del fosso Cordigliano e nelle rispettive pertinenze idrauliche;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali, individuate nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- il taglio da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 111623 del 15/02/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, per l'occupazione dell'area assegnata dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'intervento di taglio dovrà attenersi ai criteri di gestione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea indicati nei paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato A alla D.G.R. della Toscana n. 1315 del 28/10/2019, privilegiando il taglio degli alberi morti, deperienti o mal conformati presenti nelle pertinenze idrauliche;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Gli interventi finiti dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dai tagli
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- in caso di terreno bagnato è vietato il transito ai mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze.

➤ **PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta presentata dall'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L./responsabile tecnico con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento, la presente concessione demaniale può essere rilasciata per un massimo di dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

VISTA la stima effettuata dal tecnico incaricato dal richiedente, allegata all'istanza di concessione, dalla quale risulta un valore medio di macchiatico di 0,80 €/q che, applicato ad una resa media di 600 q/ha su una superficie di ha 0,0996, fornisce una quantità totale stimata di circa 59,76 q di legname, per un valore stimato di € 47,81;

RITENUTA congrua la stima effettuata dal tecnico suddetto e determinato pertanto in € 56,00 il canone demaniale minimo dovuto per l'uso taglio di vegetazione (tip. 8.3), in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone di concessione, pari ad € 56,00;

- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, stabilita dalla L.R. n. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione IUBD 01240001755115 del 08/02/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione di area demaniale di mq 996, per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS75101, TS75084) del fosso Cordigliano, in località Contrada Cerretella nel comune di Magliano in Toscana (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B"), per la durata massima di dodici mesi continuativi a partire dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;
2. di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione del taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS75101, TS75084) del fosso Cordigliano, in località Contrada Cerretella nel comune di Magliano in Toscana (GR), per il periodo indicato nel punto precedente;
3. di autorizzare ai soli fini idraulici, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione del taglio di vegetazione arborea e arbustiva nella fascia di larghezza di dieci metri a partire dalle sponde dei tratti degli affluenti privi di denominazione (TS75101, TS75084) del fosso Cordigliano, in località Contrada Cerretella nel comune di Magliano in Toscana (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico (allegato "B"), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.


Il Dirigente

Allegati n. 2

- A* *Dati concessionario*
5f5e393fabd6ed0cb4115dd29e15d1d023282c5c459d132f4b4e296818b7205d
- B* *Cartografia*
ea2746c354ecb4b67b763342bd239ede69da08abdd35c0a3fd830835d1bf083b

ALLEGATO B

Pratica SiDIT n. 33/2024 (Proc. n. 41/2024) - Concessione di area demaniale di mq 996, per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), situata lungo tratti degli affluenti privi di denominazione (TS75101, TS75084) del fosso Cordigliano e autorizzazione idraulica per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze idrauliche di tratti degli affluenti privi di denominazione (TS75101, TS75084) del fosso Cordigliano, aree situate in località Contrada Cerretella nel comune di Magliano in Toscana (GR).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4549 - Data adozione: 05/03/2024

Oggetto: R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Arno attraverso il c.d. "Canale Battagli", nei Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno (AR) per usi plurimi, di cui al D.M. 1549 del 21/06/1983. Pratica SIDIT 5048/2022 (Codice locale CSU2019_00003). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005121

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e n. 1219 del 02/11/2022 recante “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022 ai sensi dell’art.6, comma 2 della L. R. 28/12/2015 n.80”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero per le Finanze n. 1549 del 21/06/1983 con il quale venne concessa, all’Ente Autonomo per la Bonifica, l'Irrigazione e la Valorizzazione fondiaria della Provincia di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, successivamente trasformato in Ente Irriguo Umbro-Toscano (dall'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni in legge 30 dicembre 1991, n. 411) e infine, con L.R.T. n. 54 del 28 ottobre 2011, nell’attuale Ente Acque Umbre Toscane (EAUT), la concessione di derivazione di acqua dal fiume Arno mediante il canale denominato “Battagli” alle condizioni e obblighi del Disciplinare Rep. 54 sottoscritto in data 16/06/1983 per la durata di settant’anni con decorrenza dal 01/02/1977, in base alle disposizioni contenute nell’art. 21 del TU n.1775/1933;

CONSIDERATO che l'art. 21 del T.U.1933/1775 è stato successivamente sostituito dall'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006 che al comma 8 ha disposto che "Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo [...]" e pertanto la concessione in oggetto è venuta a scadere in data 31/01/2017;

RICHIAMATO il Decreto Prefettizio del 24/06/1983 n. 234/1983 con il quale venne effettuata l'espropriazione definitiva del Canale Battagli a favore del Demanio dello Stato;

CONSIDERATO che l'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT), alla scadenza della concessione stabilita al 31/01/2017 non presentò domanda di rinnovo comunicando con nota Prot. 446373 del 04/11/2016 di non aver più alcun interesse all'esercizio della derivazione pur rendendosi disponibile, a seguito di accordo fra la Regione ed i Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, ad effettuare la gestione operativa della derivazione nella fase transitoria di passaggio della concessione agli stessi Comuni, già affidatari della custodia del sistema superficiale del canale Battagli ai sensi del comma 3 art. 27 bis della L.R. 79/2012;

RICHIAMATO l'art. 16 della L.R. n. 37 del 20/07/2018 che ha attribuito la gestione del Canale Battagli ai Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 514 del 16/04/2019 con il quale venne approvata la ricognizione volta a definire la funzionalità, consistenza e gestione del Canale Battagli, ai fini dell'applicabilità dell'art. 27 bis della l.r. 79/2012;

VISTA la domanda presentata in data 24/05/2019 dai Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Arno attraverso il c.d. "Canale Battagli", con opera di presa ubicata in corrispondenza della sezione terminale del canale di restituzione della centralina idroelettrica ENEL denominata "Battagli", in sinistra idrografica del Fiume Arno a valle dell'invaso di Levane, nel Comune di Montevarchi, con restituzione delle acque in corrispondenza del Borro dei Frati in Comune di San Giovanni Valdarno, per usi plurimi per una portata di derivazione massima complessiva di 350 l/s, di cui effettivamente utilizzati 240 l/s, per un prelievo massimo annuo di 1.855.000 mc che, basato sulle diverse destinazioni d'uso, risulta così articolato:

- portata massima di 130 l/s e portata media di 28,9 l/s, corrispondenti a circa 910.00 mc/anno, per uso produzione beni e servizi, con restituzione;
- portata massima di 60 l/s e portata media di 15 l/s, corrispondenti a circa 470.000 mc/anno, per uso civile;
- portata massima di 20 l/s e portata media di 10 l/s, corrispondenti a circa 315.00 mc/anno, per uso potabile;
- portata massima di 30 l/s e portata media 5,0 l/s, corrispondenti a circa 160.000 mc/anno, per uso agricolo per l'irrigazione di un comprensorio di circa 80 ettari;
- portata di 110 l/s per il mantenimento del livello idrico necessario alle utilizzazioni con completa restituzione;

CONSIDERATO che i Comuni richiedenti in data 25/11/2022 hanno presentato istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010 in quanto la derivazione prevede una portata massima derivabile superiore a 200 l/s, comprendente anche la Valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 "Valle dell'Inferno e Bandella" (VincA) ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 11430 del 30/05/2023 del Settore VIA - VAS della Regione Toscana di conclusione del procedimento che ha disposto, ai sensi della L.R. n. 10/2010, l'esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente derivazione di acqua superficiale pubblica per uso plurimo dal Fiume Arno presso la diga di Levane, nel Comune di Montevarchi, e l'esistente Canale Battagli, nei Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e

raccomandazioni;

PRESO ATTO che il Decreto 11430 del 30/05/2023 sopra richiamato comprende anche gli esiti della valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 "Valle dell'Inferno e Bandella"², ai fini della tutela della Riserva naturale regionale "Valle dell'Inferno e Bandella", svolta dal Settore Tutela della Natura e del Mare, che ha espresso la propria valutazione ritenendo che l'intervento non determina incidenza significativa ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie e, con riferimento alla tutela della riserva naturale, ha rilasciato il Nulla Osta richiesto in quanto la concessione di derivazione in esame risulta compatibile con la normativa a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione e le prescrizioni stabilite;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità d'acqua è stata richiesta per una portata di derivazione massima complessiva di 350 l/s, di cui effettivamente utilizzati massimi 240 l/s per un fabbisogno annuo di 1.855.000 mc per uso plurimo che, basato sulle diverse destinazioni d'uso, risulta così articolato:
 - portata massima di 130 l/s e portata media di 28,856 l/s, corrispondenti a circa 910.000 mc/anno, per uso produzione beni e servizi con restituzione (per il reintegro dell'acqua di raffreddamento e per il circuito antincendio dello stabilimento Polynt);
 - portata massima di 60 l/s e portata media di 14,904 l/s, corrispondenti a circa 470.000 mc/anno, per uso civile (igienico e irrigazione verde pubblico del Comune di Montevarchi);
 - portata massima di 20 l/s e portata media di 9,989 l/s corrispondenti a circa 315.000 mc/anno, per uso potabile (effettuato dal gestore del SII Publiacqua S.p.A);
 - portata massima di 30 l/s e portata media 5,073 l/s, corrispondenti a circa 160.000 mc/anno, per uso agricolo per l'irrigazione di un comprensorio di circa 80 ettari;
 - portata di 110 l/s per il mantenimento del livello idrico necessario alle utilizzazioni con completa restituzione.
- il canone annuo da richiedersi a norma della L.R. 80/2015 e delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, in base alle diverse destinazioni d'uso risulta pari all'importo complessivo di € 13.841,22 di cui € 9.914,03 per uso produzione beni e servizi, € 1.197,68 per uso civile, € 2.621,24 per uso potabile ed € 108,27 per uso agricolo;

CONSIDERATO che i Comuni richiedenti hanno versato con mandato di pagamento n. 88 del 15.01.2024 la somma di € 13.841,22 a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 e D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto che sarà restituita al termine della concessione senza rinnovo e con mandato di pagamento n. 86 del 15.01.2024 la somma di € 346,03 per contributo ex art. 7 T.U.1775/1933 e art.14 bis del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016;

DATO ATTO che i Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, nelle persone dei rispettivi Sindaci pro-tempore, hanno sottoscritto con modalità digitale certificata in data 27/02/2024 il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16, della Tabella, Allegato "B", del Dpr. n. 642/72, gli enti locali sono esenti dall'assolvimento dell'imposta di bollo;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, ai Comuni di Montevarchi e di San Giovanni Valdarno, per la durata di 15 anni decorrenti dalla data di scadenza della concessione originaria, e pertanto con nuova scadenza individuata al 31/01/2032, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Arno attraverso il c.d. "Canale Battagli", con opera di presa ubicata in corrispondenza della sezione terminale del canale di restituzione della centralina idroelettrica ENEL denominata "Battagli", in sinistra idrografica del Fiume Arno a valle dell'invaso di Levane, nel Comune di Montevarchi, per usi plurimi, con restituzione delle acque in corrispondenza del Borro dei Frati in Comune di San Giovanni Valdarno, per una portata di derivazione massima complessiva di 350 l/s, di cui effettivamente utilizzati massimi 240 l/s per un fabbisogno annuo di 1.855.000 mc per uso plurimo che, basato sulle diverse destinazioni d'uso, risulta così articolato:
 - portata massima di 130 l/s e portata media di 28,856 l/s, corrispondenti a circa 910.000 mc/anno, per uso produzione beni e servizi;
 - portata massima di 60 l/s e portata media di 14,904 l/s, corrispondenti a circa 470.000 mc/anno, per uso civile;
 - portata massima di 20 l/s e portata media di 9,989 l/s corrispondenti a circa 315.000 mc/anno, per uso potabile;
 - portata massima di 30 l/s e portata media 5,073 l/s, corrispondenti a circa 160.000 mc/anno, per uso agricolo per l'irrigazione di un comprensorio di circa 80 ettari;
 - portata di 110 l/s per il mantenimento del livello idrico necessario alle utilizzazioni con completa restituzione;
2. di approvare il Disciplinare, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), sottoscritto con modalità digitale certificata dai Sindaci pro-tempore dei Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che la presente concessione è soggetta agli obblighi derivanti dal Disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni già stabilite nel Decreto Dirigenziale n. 11430 del 30/05/2023 del Settore VIA - VAS della Regione Toscana;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022 il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito in base alle diverse destinazioni d'uso nella misura complessiva di € 13.841,22, di cui € 9.914,03 per uso produzione beni e servizi, € 1.197,68 per uso civile, € 2.621,24 per uso potabile ed € 108,27 per uso agricolo;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno e al Settore VIA_VAS della Regione Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

76b4c3fd5edd488e29bc1daaf186ee32965d07f7085bfe764d5d21bacfeb8b5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4560 - Data adozione: 05/03/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Pistiano, in loc. Ponte sul Borro di Pistiano, al km 10+500 della Strada Provinciale SP70 di Montemignaio nel Comune di Montemignaio per l'esecuzione di opere di consolidamento strutturale ponte ad arco in muratura esistente. Pratica SiDIT n. 9567/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005114

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 55 dell'11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 9567/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0489539 del 26-10-2023 presentata da Provincia di Arezzo, c.f. 80000610511, con sede legale in Comune di Arezzo, Piazza della Libertà, n. 3 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- ST-22-003 - SP70 - A12 - Relazione compatibilità idraulica.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP70 - A10_1 - Progetto strutturale - STATO ATTUALE.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP70 - A10_2 - Progetto strutturale - STATO MODIFICATO.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP70 - A10_3 - Progetto strutturale - STATO SOVRAPPOSTO.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP70 - A01 - Planimetria generale.pdf.p7m;
- ST-22-003 - SP70 - A03 - Relazione tecnica generale.pdf.p7m;
- Modulo 2_dichiarazioni_Livello1_signed;
- ST-22-003 - SP70 - S_4 - Layout di cantiere.pdf.p7m;
- Dati-Richiesta-RS-2367-2023-10-26-1101;
- Documento Identità Bracciali Paolo.pdf;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Pistiano, loc. Ponte sul Borro di Pistiano, al km 10+500 della Strada Provinciale SP70 di Montemignaio in Comune di Montemignaio, per il consolidamento strutturale ponte ad arco in muratura esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto, che si svilupperà nelle seguenti fasi:
 1. allestimento cantiere e montaggio delle impalcature;
 2. consolidamento dell'arco stilatura e iniezioni;
 3. realizzazione dei pali profondi sulle spalle e di quelli della paratia lungo le spalle;
 4. scavo a trincea di ulteriori 30cm per la realizzazione delle travi testa palo;
 5. armatura e getto dei cordoli testa palo delle paratie per i primi 30cm;
 6. consolidamento delle spalle mediante scuci-cuci e stilatura; e realizzazione di nuovi drenaggi;

7. cassetta degli sbalzi, posa delle armature della soletta, degli sbalzi delle solette di raccordo e getto;
8. cassetta dei cordoli e getto degli stessi;
9. realizzazione della guaina protettiva dell'impalcato;
10. realizzazione del manto stradale e realizzazione della segnaletica orizzontale;
11. ai 28gg dal getto dei cordoli, inghisaggio delle barriere con resine epossidiche.

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 11731/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno

essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio

carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da

presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.086,50 a titolo di indennità per occupazioni pregresse 2019-2023 mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938);
- € 224,00 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2024 mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938);
- € 112,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938); .

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere di consolidamento strutturale ponte ad arco in muratura esistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Provincia di Arezzo, c.f. 80000610511, con sede legale in Comune di Arezzo, Piazza della Libertà, n. 3 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del Borro di Pistiano, in loc. Ponte sul Borro di Pistiano, al km 10+500 della Strada Provinciale SP70 di Montemignaio. del Comune di Montemignaio per il mantenimento dell'opera n. 17261 - Ponte SP70 di Montemignaio;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 161,60 secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle

acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo.provar@postacert.toscana.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4599 - Data adozione: 05/03/2024

Oggetto: R.D 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 6113/2023-4078/2022. Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Fucecchio, Località PONTE A CAPPIANO.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005115

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Val d'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori di Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m3 e in ogni caso per eliminare l'emungimento

da falda;

VISTO altresì l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;

VISTO infine che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per la il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;

CONSIDERATO che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 8349 del 26/04/2023 della Regione Toscana è stata rilasciata la Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea a favore di LVS S.R.L. con sede legale in VIA SAN FAUSTINO 53, Pontedera (PI);

CONSIDERATO che con domanda in data 20-07-2023 al numero protocollo 0355656 il richiedente LVS. S.R.L., con sede legale in VIA SAN FAUSTINO 53, Pontedera (PI), C.F. 02373880505 e L'AREC S.R.L. DAL 1961, con sede legale in VIA DEL PUNTONE 10, Fucecchio (FI), C.F. 02286380502, hanno fatto richiesta di Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel Comune di Fucecchio, Località PONTE A CAPPIANO nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 49, particella n. 253 ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI e CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,16 l/s, per un fabbisogno di 4.998 metri cubi annui di cui 4760 metri cubi a favore della L.V.S. S.R.L., così come già concesso con Decreto n. 8349 del 26/04/2023 della Regione Toscana, e 238 metri cubi a favore della L'AREC S.R.L. DAL 1961, destinati ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI e CIVILE;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 20/02/2024 la somma di € 96,74 (*euro novantasei virgola settantaquattro centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di integrazione della cauzione della concessione accordata con Decreto n. 8349 del 26/04/2023 di € 2.073,29 (*euro duemilasettantatré virgola ventinove centesimi*), a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e

s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente LVS. S.R.L., con sede legale in VIA SAN FAUSTINO 53, Pontedera (PI), C.F. 02373880505 e L'AREC S.R.L. DAL 1961, con sede legale in VIA DEL PUNTO 10, Fucecchio, C.F. 02286380502, la variante alla concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato/a al foglio n. 49, particella n. 253 in Comune di Fucecchio, Località PONTE A CAPPIANO per uso PRODUZIONE BENI SERVIZI, CIVILE per una portata media di 0,16 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di stabilire che la concessione abbia validità fino alla prima scadenza fra i 5 anni dalla data del presente atto e la effettiva disponibilità al concessionario di pari portata dei reflui depurati ed affinati di cui in premessa. Qualora la disponibilità di reflui dovesse coprire solo parzialmente il fabbisogno aziendale, la concessione si intende rilasciata solo per la portata mancante a soddisfare il fabbisogno;

4. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 4;

6. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 2.170,03 (*euro duemilacentosettanta virgola zero tre centesimi*);

7. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'atingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Fucecchio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

215a63af5d2465d8166719d789fad06196a41e69e8cadf049e9fa982e6647ec4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4600 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. Approvazione della variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 2 pozzi ubicati in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), Località Albergo. Procedimento/Pratica SiDIT n. 273/2024-1842/2021 (Codice locale n. ACS2021_00011).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005167

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 22139 del 18/10/2023 con il quale è stata rilasciata alla richiedente azienda agricola, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di derivazione da un pozzo ubicato nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), Località Albergo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 70, particella n. 55, ad uso agricolo;

CONSIDERATO che con domanda in data 12/01/2024 al numero protocollo 0018121, la sopra richiamata azienda agricola ha fatto richiesta di variante sostanziale per l'accorpamento di un secondo pozzo rispetto a quello già in concessione, ubicato nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), Località Albergo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 70, particella n. 22, ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,48 l/s, per un fabbisogno di 15.000 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE trattandosi di variante sostanziale con istituzione di campo pozzi composto da n. 2 opere di captazione, con invarianza dei volumi di prelievo, la cui concessione di origine è stata rilasciata con Decreto n. 22139 del 18/10/2023, non viene richiesta la cauzione, già versata in occasione del rilascio della concessione;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente azienda agricola, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la variante alla concessione di acque sotterranee rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22139 del 18/10/2023, tramite n. 2 pozzi ubicati nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), Località Albergo, contraddistinti al N.C.T. al foglio n. 70, particella n. 55 (pozzo esistente già in concessione) e foglio n. 70, particella n. 22 (pozzo nuovo), per uso agricolo, per una portata media di 0,48 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la scadenza della concessione pari a quella rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22139 del 18/10/2023, con scadenza fissata al 17/10/2038;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 107,91 (*euro centosette virgola novantuno centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'atingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Civitella in Val di Chiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

55edcadf42eee6bf188400a8a8d52b862f8e67216962b87885b38e39d83aa2f7



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4611 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 12583/2023-432783/2020. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, Località Palagina.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005225

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 11-12-2023 al numero protocollo 0559450 il richiedente Figline Agriturismo srl, con sede legale in Via Armando Spadini, Prato, C.F. 01681640973, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica tramite un pozzo esistente ubicato nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, Località Palagina, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 36, particella n. 71, ad uso CIVILE e POTABILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,36 l/s, per un fabbisogno di 11.375 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE e POTABILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 29-02-2024 la somma di € 335,79 (euro

trecentotrentacinque virgola settantanove centesimi) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Figline Agriturismo srl, con sede legale in Via Armando Spadini, Prato, C.F. 01681640973 la concessione di acque sotterranee tramite POZZO esistente ubicato al foglio n. 36, particella n. 71 in Comune di Figline e Incisa Valdarno, Località Palagina, per uso CIVILE e POTABILE per una portata media di 0,36 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (*venti*) con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 335,79 (*euro trecentotrentacinque virgola settantanove centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Figline e Incisa Valdarno;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

75edc381fe39b47b85763947b9d1da66fb31ac149461959ed678cf0277410da5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4690 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - L. n. 37/1994 - L.R. n. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4218 - SIDIT 96972023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Viareggio (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005212

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”;

VISTA la D.C.R.T. n. 55 del 11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103" così come modificata dalla D.G.R.T. n. 1061 del 11/09/2023;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. 0498734 del 02/11/2023 (pratica

idraulica 4218 – SIDIT 9697/2023), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia nella sezione A al n. 2950:

- Relazione Tecnica: VIAREGGIO-ESP-GC-RT;
- Corografia:[1] VIAREGGIO-GC-PL-COROGRAFIA;
- Planimetrie: [2] VIAREGGIO-GC-PL-SC 01; [3] VIAREGGIO-GC-PL-SC 02;[4] VIAREGGIO-GC-PL-SC 03;
- Particolari Costruttivi:[5] VIAREGGIO-GC-PL-PCO;
- Sezioni Tipo: [6] VIAREGGIO-GC-PL-SEZIONI TIPO GENIO;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Viareggio (LU);

CONSIDERATO che l’intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Viareggio (LU) e comporta l’utilizzo di area del demanio idrico, afferente a vari corsi d’acqua sotto indicati:

Rif. Tavola	Nome Corso d’acqua	ID	Tipologia	Coordinate Intervento (WGS 84)
1	FOSSO DELLA FONTANELLA	TN39514	N°9 Attraversamento A Cielo Aperto O Minitrincea, Su Tombatura Esistente	43.8274; 10.2833
1	FOSSO DELLA FONTANELLA	TN39514	n°11 ATTRAVERSAMENTO IN CAVEDIO INTERRATO (Esistente) (Tim,Enel,IP,Altri Operatori)	43.8269; 10.2836
1	FOSSO DELLA FONTANELLA	TN39514	n°11 ATTRAVERSAMENTO IN CAVEDIO INTERRATO (Esistente) (Tim,Enel,IP,Altri Operatori)	43.8264; 10.2838
2	FOSSO DELLA FONTANELLA	TN39514	n°11 ATTRAVERSAMENTO IN CAVEDIO INTERRATO (Esistente) (Tim,Enel,IP,Altri Operatori)	43.8249; 10.2846
3	SENZA NOME	TN39321	n°11 ATTRAVERSAMENTO IN CAVEDIO INTERRATO (Esistente) (Tim,Enel,IP,Altri Operatori)	43.8285; 10.2926
3	SENZA NOME	TN39321	n°11 ATTRAVERSAMENTO IN CAVEDIO INTERRATO (Esistente) (Tim,Enel,IP,Altri Operatori)	43.8285; 10.2926
3	SENZA NOME	TN39321	n°11 ATTRAVERSAMENTO IN CAVEDIO INTERRATO (Esistente) (Tim,Enel,IP,Altri Operatori)	43.8285; 10.2924

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l’art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con O.D.S. n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l’esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
-

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

- l'autorizzazione ha validità di anni 3 (tre) dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in

seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni diciannove la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati relativi alla Pratica idraulica n. 4218 – SIDIT 96972023;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
9. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;

10. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4695 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 4092 - SIDIT 613/2024.

Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Pontremoli (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005262

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 55 del 11/07/2023: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103” così come modificata dalla D.G.R.T. n. 1061 del 11/09/2023;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0364049 del 26/07/2023 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 4092 e pratica SIDIT n. 613/2024 presentata dalla Società GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via Donizetti 16, tramite i tecnici incaricati iscritti entrambi all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A2144 e al n. A2188, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 6 rif. id n. 39F06SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 14 rif. id n. 39F16SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 16 rif. id n. 39F18SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 17 rif. id n. 39F19SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 22 rif. id n. 39F26SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 30 rif. id n. 39F36SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 31 rif. id n. 39F37SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 32 rif. id n. 39F38SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 34 rif. id n. 39F42SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 35 rif. id n. 39F44SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 36 rif. id n. 39F53SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 37 rif. id n. 39F54SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 38 rif. id n. 39F55SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 39 rif. id n. 39F57SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 43 rif. id n. 39F61SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 44 rif. id n. 39F62SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 45 rif. id n. 39F63SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 46 rif. id n. 39F64SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 49 rif. id n. 39F68SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 50 rif. id n. 39F71SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 53 rif. id n. 39F51SC03 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 54 rif. id n. 39F57SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 55 rif. id n. 39F76SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate dai tecnici incaricati, entrambi asseverano la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico n. 6 - scarico in PVC DN 160, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN2720), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1572164 e Y= 4915171, identificato catastalmente al fg. 156 part. 241;
- scarico n. 14 - scarico in PVC DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN1363), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1565217 e Y= 4919695, identificato catastalmente al fg. 49 part. 905;
- scarico n. 16 - scarico in PVC DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN3958), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1567865 e Y= 4912237, identificato catastalmente al fg. 168 part. 568;
- scarico n. 17 - scarico in PVC DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN5109), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga X= 1567515 e Y= 4910205, identificato catastalmente al fg. 188 part. 318;
- scarico n. 22 - scarico in PVC DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN2876), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1567497 e Y= 4914859, identificato catastalmente al fg. 151 part. 930;
- scarico n. 30 - scarico in cemento DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN2464), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1568338 e Y= 4915624, identificato catastalmente al fg. 152 part. 250;
- scarico n. 31 - scarico in PVC con DN 200, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Fosso di Lagastrelli (cod. TN1227), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1570897 e Y= 4920483, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 56 part. 192;
- scarico n. 32 - scarico in PVC con DN 200, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN966), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1571291 e Y= 4920854, identificato catastalmente al fg. 27 part. 505;
- scarico n. 34 - scarico in PVC con DN 250, con recapito in sx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN5554), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1566396 e Y= 4909667, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 166 part. 1050;
- scarico n. 35 - scarico in PVC con DN 200, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Fiume Magra (cod. TN1510), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1573974 e Y= 4919143, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 76 part. 462;
- scarico n. 36 - scarico in cemento DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN1475), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1570104 e Y= 4919484, identificato catastalmente al fg. 55 part. 868;

- scarico n. 37 - scarico in PVC con DN 500, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN1563), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1565073 e Y= 4918835, identificato catastalmente al fg. 84 part. 128;
- scarico n. 38 - scarico in metallo con DN 1000, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso dei Gravignini (cod. TN425), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1574764 e Y= 4922456, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 31 part. 673;
- scarico n. 39 - Scarico in cemento con DN 300, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN1305), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1576560 e Y= 4919841, identificato catastalmente nella partita speciale acque al vicino fg. 78 part. 321;
- scarico n. 43 - scarico in cemento DN 500, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN1016), nel Comune di Pontremoli (MS). coord.Gauss Boaga X= 1573662 e Y= 4920708, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino1 al fg. 43 part. 393;
- scarico n. 44 - scarico in cemento con DN 200 con recapito in sx idraulica del corso d'acqua denominato Torrente Pilaca (cod. TN2744), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga X= 1568024 e Y= 4915226, identificato catastalmente al fg. 152 part. 577;
- scarico n. 45 - scarico in cemento con sezione scatolare 50 x 50, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso dell'Ariola (cod. TN2430), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga X= 1569758 e Y= 4915886, identificato catastalmente al fg. 133 part. 26;
- scarico n. 46 - scarico in PVC con DN 300 con recapito in sx idraulica del corso d'acqua denominato Fosso di Ponzio (cod. TN1320), nel Comune di Pontremoli (MS), coord. Gauss Boaga X= 1565061 e Y= 4919959, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 49 part. 300;
- scarico n. 49 - scarico in cemento DN 500, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN3679), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1568364 e Y= 4913340, identificato catastalmente al fg. 153 part. 522;
- scarico n. 50 - scarico in cemento con DN 200 con recapito in dx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN5216), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1569174 e Y= 4910265, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 189 part. 90;
- scarico n. 53 - scarico in cemento con DN 300 con recapito in dx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN408), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1567604 e Y= 4922559, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 13 part. 557;
- scarico n. 54 - scarico corrugato in PEAD con DN 200, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Fosso del Margollo (cod. TN1367), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1576613 e Y= 4919636, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 78 part. 431;
- scarico n. 55 - Scarico in PVC con DN 400 con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Torrente Verde (cod. TN2925), nel Comune di Pontremoli (MS), coord.Gauss Boaga X= 1569751 e Y= 4914607, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 158 part. 284;

PRESO ATTO che per gli scarichi nn. 6-14-16-17-22-30-36-49 i tecnici incaricati hanno dichiarato che sono esterni dalla fascia di rispetto di corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012;

PRESO ATTO che per gli scarichi nn. 32-44-46-50-53 i tecnici incaricati hanno dichiarato che ricadono in fascia di rispetto di corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica idraulica n. 4092, pratica SIDIT n. 613/2024;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;

- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere

stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (euro settantacinque/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 26/09/2023 ed anche aver assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con dichiarazione sostitutiva del 26/07/2023 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 26/07/2023 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 26/09/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2.240,00 (euro duemiladuecentoquaranta/00) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.223,57 (euro duemiladuecentotrenté/57) a titolo di indennità di occupazione senza titolo pregressa relativa all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.240,00 (euro duemiladuecentoquaranta/00) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.111,79 (euro millecentoundici/79) a titolo di imposta regionale 2022 pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1.120,00 (euro millecentoventi/00) a titolo di imposta regionale 2023 pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 899,20 (euro ottocentonovantanove/20) di cui € 851,20 (euro ottocentocinquantuno/20) per l'imposta di registro ed € 48,00 (euro quarantotto/00) per n. 3 (tre) bolli per la registrazione del presente atto;
- € 16,00 (euro sedici/00) per integrazione marca da bollo per la registrazione del presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma dei tecnici incaricati, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via Donizetti 16, la Concessione per l'occupazione di:
 - scarico n. 31 rif. id n. 39F37SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 34 rif. id n. 39F42SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 35 rif. id n. 39F44SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 37 rif. id n. 39F54SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 38 rif. id n. 39F55SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 39 rif. id n. 39F57SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 43 rif. id n. 39F61SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 45 rif. id n. 39F63SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 54 rif. id n. 39F57SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 55 rif. id n. 39F76SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 2.240,00 (euro duemiladuecentoquaranta/00), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali e tecniche individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i

diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4698 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: L.R. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica idraulica n. 3719 (SIDIT n.4134/2023). Subentro nella titolarità della concessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza di un corso d'acqua non iscritto nel Reticolo Idrografico ma afferente al demanio idrico, occupata con un attraversamento stradale in via Lavacchino, in località Monte di Ripa, nel Comune di Pietrasanta (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005347

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1061/2023 “Legge regionale 79/2012. Adeguamento tecnico, per correzione meri errori materiali, del vigente reticolo idrografico e di gestione, approvato con Delibera di Consiglio 55/2023”;

VISTA l'istanza di cambio titolarità della concessione, acquisita agli atti di questo Ente con n. prot. 53964 del 01/02/2023, inoltrata dal soggetto cedente, tramite il tecnico incaricato iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1865;

PRESO ATTO che i dati anagrafici del soggetto cedente e del soggetto subentrante sono riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che oggetto dell'istanza è il cambio di titolarità della concessione di un'area demaniale di mq 10, di pertinenza del corso d'acqua non iscritto nel Reticolo Idrografico ma afferente il demanio idrico, identificata catastalmente nella partita speciale acque, vicino al fg. 50 part. 1411 e 1764, in località Monte Ripa, nel comune di Pietrasanta (LU), occupata con un attraversamento stradale in cls con uno scatolare di 2 m x h 1 m, rilasciata in concessione (pratica n. 1722/SER) al soggetto cedente dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 174 del 23/05/2007;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato € 75,00 (settantacinque/00) di oneri istruttori sul c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 30/01/2023 ed ha assolto all'imposta di bollo per l'istanza in maniera virtuale tramite versamento unitamente agli oneri istruttori sempre in data 30/01/2023, e per il presente atto tramite marca con id. n. 01200950693293 del 10/02/2023;

DATO ATTO che il subentro, nella titolarità della concessione suddetta, è ammesso ai sensi dell'art. 36, comma 2/c) del D.P.G.R. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale dovuto annualmente per l'uso dell'area demaniale e stabilito dalla D.G.R.T. 1555/2022 è di € 280,00 (euro duecentottanta/00);

RISCONTRATO che in data 08/06/2023 (prot. n. 0267682) sono pervenute le ricevute di pagamento relative ai canoni demaniali per le annualità dal 2019 al 2022 per un totale di € 1.301,63 e all'imposta regionale per gli anni 2021 e 2022 di € 264,27;

PRESO ATTO che il soggetto subentrante, al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, ha costituito in data 08/01/2024 il deposito cauzionale di € 280,00, pari a una annualità del canone demaniale, mediante bollettino postale n. VCYL 0216 sul c.c.p. n. 1031581018 intestato alla Concedente;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n 3719 (SIDIT n. 4134/2023);

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell'area demaniale interessata, nonché dell'opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore competente può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato all'opera idraulica ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di ammettere, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R/2016, il subentro nella titolarità della concessione, rilasciata dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 174 del 23/05/2007 (pratica n. 1722/SER) al soggetto cedente identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua non inserito nel Reticolo Idrografico ma afferente il Demanio idrico, identificata catastalmente nella partita speciale acque, vicino al fg. 50 part. 1411 e 1764, in località Monte Ripa, nel comune di Pietrasanta (LU) e occupata con un attraversamento stradale in cls con uno scatolare di 2 m x h 1 m.;
2. di dare atto che il canone demaniale che il soggetto subentrante (concessionario), identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, sino alla scadenza della presente concessione, per l'uso della suddetta area demaniale, è di €280,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.T. 1555/2022;
3. di dare atto che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;
4. di disporre che l'occupazione dell'area demaniale sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata in relazione alle proprie competenze di gestione delle aree di Demanio Idrico, ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di concedere alla Provincia di Lucca il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di 168,00 euro versato dal soggetto cedente il 18/05/2007, mediante versamento su c.c.p. n. 30479521, bollettino n. VCY 0620;
7. di trasmettere il presente atto al soggetto subentrante e al soggetto cedente, mediante pec del tecnico incaricato;
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi dei richiedenti

6e16e6afccf51019e228263c2724d3626903cc649470cdfdeac6c218b48ab80b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4715 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione del prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Lido di Camaiore, ad uso civile (prat. Sidit n. 9085/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005329

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa tramite Frontend nel portale SIDIT da Esselunga s.p.a., C.F.: 01255720169, con sede a Milano (MI) via Vittor Pisani n. 20, protocollata in data 15/09/2023 n. 424597 (spese di istruttoria di Euro 100,00 versate e marca da bollo da Euro 16,00 evasa), intesa ad

ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante pozzo esistente nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Lido di Camaiore;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che in data 12/02/2024 sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- canone anno 2024 (rateo febbraio /dicembre) per un importo di Euro 261,14 (pagoPa),
- cauzione di Euro 284,88 (pagoPa),
- contributo idrografico di Euro 40,00 (pagoPa),
- Mod. F24 per n. 6 marche da bollo da Euro 16,00 (All. B, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 9085/2023;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Esselunga s.p.a., C.F.: 01255720169, con sede a Milano (MI) via Vittor Pisani n. 20, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Lido di Camaiore, FG 37 Mappale 885, ad uso civile (in particolare per l'irrigazione delle aree a verde del parcheggio del centro commerciale), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,143 l/s corrispondenti a circa 4.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 9085/2023);

Preso atto che il legale rappresentate di Esselunga s.p.a., in data 09/02/2024, ha sottoscritto digitalmente in formato cades-bes, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in formato cades-bes in data 09/02/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a Esselunga s.p.a., C.F.: 01255720169, con sede a Milano (MI) via Vittor Pisani n. 20, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente nel Comune di Camaiore (LU) fraz. Lido di Camaiore, FG 37 Mappale 885, ad uso civile (in particolare per l'irrigazione delle aree a verde del parcheggio del centro commerciale), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,143 l/s corrispondenti a circa 4.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 9085/2023);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in formato cades-bes dal legale rappresentante di Esselunga s.p.a., in data 98/02/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che in data 12/02/2024 sono stati effettuati i seguenti versamenti:
 - canone anno 2024 (rateo febbraio /dicembre) per un importo di Euro 261,14 (pagoPa),
 - cauzione di Euro 284,88 (pagoPa),
 - contributo idrografico di Euro 40,00 (pagoPa),
 - Mod. F24 per n. 6 marche da bollo da Euro 16,00 (All. B, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaione (LU);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il decreto al Richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *disciplinare*
1ad30d1c80c1b034492ea997ce42c01b43c91f40886136992115d76e0b5c3208
- B* *mod. F24*
1fa2ce04bbcf488bb651554bda055c92a868da0191f0105bf6614bbc0132383c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4722 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3595 (SIDIT n.4411/2023). Rinnovo della concessione idraulica (pratica n. 445/VER), rilasciata dalla Provincia di Lucca, di un'area appartenente al Demanio Idrico dello Stato, occupata da uno scarico di acque meteoriche con recapito nel Fiume Camaiore (cod. TN35436) e regolarizzazione dell'occupazione di porzioni di aree demaniali lungo il viale Einaudi, nel Comune di Viareggio (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005353

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1061/2023 “Legge regionale 79/2012. Adeguamento tecnico, per correzione meri errori materiali, del vigente reticolo idrografico e di gestione, approvato con Delibera di Consiglio 55/2023”;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione, acquisita agli atti di questo Ente con n. prot. 0408446 del 26/10/2022, inoltrata dal Comune di Viareggio, con sede legale in Piazza Nieri e Paolini 1, con codice fiscale 00274950468, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico iscritto all'Ordine degli Architetti di Pisa al n. A362: relazione tecnica, estratto catastale, documentazione fotografica, oltre a nota tecnica superfici e due stralci planimetrici estratti catastali trasmessi in data 28/09/2023 (prot. 0444444);

DATO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio del rinnovo della concessione di un'area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, identificata catastalmente nella partita speciale acque, prospiciente il fg. 3 part. 1, nel comune di Viareggio (LU), occupata da uno scarico con Dn 1 m, realizzato in cls armato adeguatamente sagomato al profilo dell'argine, di acque meteoriche con recapito nel Fiume Camaio (cod. TN35436) e rilasciata al Comune di Viareggio per 19 anni, a partire dal 03/03/2003, dalla Provincia di Lucca (pratica 445/VER);

PRESO ATTO che con la pratica n. 445/VER venivano autorizzati i lavori di ricalibratura delle fosse di scolo lungo la viabilità della via Aurelia Nord, unitamente alla realizzazione del collettore di scarico oggetto di rinnovo della concessione; dalle verifiche istruttorie esperite sono state rilevate che tali fosse sono afferenti al Demanio Idrico dello Stato in quanto identificate catastalmente nella partita speciale acque del Comune di Viareggio in adiacenza delle seguenti particelle: fg. 2 part. 14, fg. 3 part. 1-915-962-741-1025-284-1029, e fg. 6 part. 1314-1265-922-16-648-1410-1367;

PRESO ATTO che con nota del 28/09/2023 con prot. n. 0444444 il Comune ha indicato che la superficie occupata con le fosse di scolo è di 3906 mq;

DATO ATTO che i Comuni sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art.34 c.3 del regolamento 60/R/2016, dell'imposta di bollo sia per l'istanza che per il presente atto, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/72 e s.m.i.,e del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016;

VALUTATI i presupposti per il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale dovuto annualmente per l'uso dell'area demaniale e stabilito dalla D.G.R.T. 1555/2022 è di € 313,60, comprensivo della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 29 comma 4 del REG. 60/R/2016, di cui € 89,60 per lo scarico e € 224,00 per le porzioni di aree demaniali;

DATO ATTO che con nota del 16/10/2023 con prot. n. 0472318 sono state richieste le indennità di occupazione senza titolo e in data 29/11/2023 sono pervenuti i mandati di pagamento dei seguenti importi:

- € 1290,37 quale indennità di occupazione per le annualità dal 2018 al 2023;
- € 328,57 quale imposta regionale per le annualità 2021, 2022 e 2023;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n. 3595 (SIDIT n.4411/2023);

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni di seguito specificate:

- assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree demaniali e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni di aree demaniali, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione delle porzioni di aree demaniali;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le porzioni di aree demaniali;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e delle porzioni di aree demaniali interessate, nonché dell'opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di rinnovare per 19 anni la durata della concessione, decorrenti dal 03/03/2022; la concessione potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore competente può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato all'opera idraulica ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rinnovare al Comune di Viareggio, con sede legale in Piazza Nieri e Paolini 1, con codice fiscale 00274950468, la concessione di un'area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, identificata catastalmente nella partita speciale acque, prospiciente il fg. 3 part. 1, nel comune di Viareggio (LU), occupata da uno scarico con Dn 1 m, realizzato in cls armato adeguatamente sagomato al profilo dell'argine, di acque meteoriche con recapito nel Fiume Camaiole (cod. TN35436) per 19 anni, a partire dal 03/03/2022;
2. di rilasciare al Comune di Viareggio, la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio Ramo Idrico dello Stato, identificate catastalmente alla partita speciale acque in adiacenza dei seguenti mappali censiti ai fg. 2 part. 14, fg. 3 part. 1-915-962-741-1025-284-1029, e fg. 6 part. 1314-1265-922-16-648-1410-1367, lungo la viabilità esistente su Viale Einaudi e via Aurelia Nord, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati della Pratica idraulica n. 3595 – Pratica SIDIT n.441172023;
3. di dare atto che il canone demaniale, che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, è di € 313,60, comprensivo della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 29 comma 4 del REG. 60/R/2016, di cui € 89,60 per lo scarico e € 224,00 per le porzioni di aree demaniali;
4. di dare atto che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;
5. di stabilire che il concessionario, durante l'occupazione delle suddette porzioni di aree demaniali, debba osservare le condizioni, prescrizioni e clausole menzionate in narrativa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere il presente atto al Comune di Viareggio, tramite pec;

8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 52 del 28-02-2024

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4726 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: Pratica SIDIT n. 4121/2021 Procedimento 5044/2021 (codice locale 3743). GCVI - Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Capannori (LU). Richiedente: Autostrade per l'Italia Spa

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005412

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- la l.r. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla ed alla L.R. 10/2010”;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque pubbliche n. 1068 del 01/01/2018 e ss.mm.ii.;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla GU del 4 gennaio 2022;
- con istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 413511 del 25/10/2021 la società Autostrade per l’Italia S.p.A., C.F.: 07516911000, con sede legale in via Alberto Bergamini n. 50, Roma, ha richiesto l’autorizzazione alla ricerca e concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per un quantitativo di risorsa pari a 400 mc annui, mediante la perforazione di n° 1 pozzo da realizzare su terreni di proprietà della società richiedente, individuati al C.T. del comune di Capannori (LU), part. n° 888 del foglio n° 83, località Nuova Stazione Capannori, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile – servizi igienici;
- il Decreto Dirigenziale n. 507 del 17/01/2022 con il quale veniva rilasciata l’autorizzazione alla ricerca alla società Autostrade per l’Italia S.p.A., C.F.: 07516911000;
- il Decreto Dirigenziale n. 3389 del 24/02/2023 con il quale veniva rilasciata la proroga all’autorizzazione alla ricerca di cui sopra alla società Autostrade per l’Italia S.p.A., C.F.: 07516911000;

PRESO ATTO:

- della la conclusione con esito positivo della ricerca come attestato dalla relazione di fine lavori a firma del tecnico incaricato, acquisita al protocollo con n. 488537 del 25/10/2023;
- il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);
- il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO CHE

- il richiedente in data 06/10/2021 ha corrisposto la somma di € 200,00 per le spese istruttorie con bonifico sul conto corrente postale della Regione Toscana IBAN IT8900760102800001031575820;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari a € 16,00, per la domanda di autorizzazione alla ricerca con marca da bollo numero identificativo 01171086702182 del 28/05/2020;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari a € 16,00, per il decreto di rilascio dell'autorizzazione alla ricerca con marca da bollo numero identificativo 01191500154524 del 09/11/2021;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari a € 16,00 per il presente atto con marca da bollo numero identificativo 01230332393239 del 17/10/2023;
- il richiedente ha assolto l'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il disciplinare di concessione con marca da bollo numero identificativo 01230332393240 del 17/10/2023;
- il richiedente ha versato il canone per l'uso dell'acqua calcolato a decorrere dal 28 febbraio 2024 pari a € 258,77 in data 21/02/2024 con bonifico su cc intestato alla Regione Toscana avente IBAN: IT41 X 07601 02800 001031581018;
- il richiedente ha versato la somma pari a € 274,80 data 21/02/2024 con bonifico su cc intestato alla Regione Toscana avente IBAN: IT41 X 07601 02800 001031581018 per la costituzione della cauzione prevista ai sensi dell'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i.;
- i canoni per l'uso dell'acqua per le annualità successive al 2024 verranno richiesti dalla Regione Toscana con le modalità da essa previste;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 29/02/2024 dal Legale Rappresentante della Autostrade per l'Italia S.p.A., C.F.: 07516911000, con sede legale in via Alberto Bergamini n. 50, Roma, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 29/02/2024 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Acque del Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare ad Autostrade per l'Italia S.p.A., C.F.: 07516911000, con sede legale in via Alberto Bergamini n. 50, Roma la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile – servizi igienici per un quantitativo totale di 400 m³/anno, da attuarsi mediante un pozzo, sito nel comune di Capannori, individuato al N.C.T. al FG 83 Particella 888 avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1.628.580 y: 4.853.790, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato, pratica SIDIT 4121/2021 procedimento 5044/2021;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 29/02/2024 dal Legale Rappresentante, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto “Allegato A”;
3. di fissare la durata della concessione in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Roma;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

874e5094e754fca91c2a8f0324da2a0e10a84f5079a30b217f842d99b74d7912



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4728 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante 4 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU) ad uso civile, prat. Sidit n. 703/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005244

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza di Mutley srl con sede a Milano via Ciovassino, C.F. 11266530960, protocollata in data 29.11.2022 n. 0461962, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea mediante n. 4 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU) Loc. Le Saline e la successiva nota prot. 0188861 del 19/04/2023, con la quale Mutley srl ha comunicato la scissione parziale mediante assegnazione di parte del patrimonio a Canniccia srl C.F.: 12445630960 con sede a Milano via

Ciovassino 3/A, atto notarile del 24/01/2023 rep. n. 28158 raccolta 12243, dichiarando pertanto la rinuncia alla domanda del 29.11.2022 prot. n. 0461962 ed il subentro di Canniccia srl;

Visto il decreto dirigenziale n. 8672 del 03/05/2023 di presa d'atto di subentro (nota del 19/04/2023 prot. n. 188861) di Canniccia srl con sede a Milano via Ciovassino 3/A, C.F.: 12445630960 nell'istanza (prot. n. 0461962 del 29.11.2022) presentata da Mutley srl C.F. 11266530960, di autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea mediante n. 4 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU) Loc. Le Saline; contestualmente, Canniccia srl, C.F.: 12445630960, è stata autorizzata ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/33 e dell'art. 51 del DPGRT 61/2016, su terreni in disponibilità posti nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Le Saline, contraddistinti al NCT di detto Comune, Foglio 13 particella 1620 (per n. 3 pozzi) ed al Foglio 22 Particella 759 (per n. 1 pozzo), pratica Sidit n. 703/2023;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che:

- in data 23/11/2022 sono state versate le spese di istruttoria pari ad Euro 375,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820;
- in data 21/12/2023 è stato versato l'importo di Euro 391,15 per il deposito cauzionale, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 21/12/2023 è stato versato l'importo di Euro 40,00 per il contributo idrografico, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 703/2023;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Canniccia srl, C.F.: 12445630960, con sede legale a Milano via Ciovassino n. 3/A, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante 4 pozzi (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 8672 del 03/05/2023) nel Comune di Pietrasanta (LU) FG 13 Particella 1620 e FG 22 Particella 759, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 6,0 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,596 l/s corrispondenti a circa 18.795,0 mc/a, prat. Sidit n. 703/2023;

Preso atto che il legale rappresentate di Canniccia srl, ha sottoscritto in data 17/01/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/01/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 391,15 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a Canniccia srl, C.F.: 12445630960, con sede legale a Milano via Ciovassino n. 3/A, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante 4 pozzi (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 8672 del 03/05/2023) nel Comune di Pietrasanta (LU) FG 13 Particella 1620 e FG 22 Particella 759, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 6,0 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,596 l/s corrispondenti a circa 18.795,0 mc/a, prat. Sidit n. 703/2023;
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Canniccia srl in data 17/01/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 391,15 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

60f7d436f49dc5a10e164fbaa3f98ca1a64dcfd3e1a4683bad77a1683b2e77e9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4732 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3459, pratica SIDIT n.2280/2023. Variante alla concessione e all'autorizzazione idraulica rilasciate con decreto dirigenziale n°10137 del 17/05/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005324

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza inviata dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana, di seguito denominato “concessionario”, p.Iva 00204360465, con sede legale in via Vallisneri n.1 a Castelnuovo di Garfagnana (LU), acquisita al protocollo regionale con n. 0044779 il 26/01/2024, perfezionata con pec del 21/02/2024 (prot n°124996), con le quali sono stati trasmessi i seguenti elaborati, a firma del tecnico iscritto all’ordine degli ingegneri di Lucca al n° A701: relazione tecnica e idraulica rev.2, piano di manutenzione, tav.1 inquadramento cartografico, tav.2 planimetria e sezioni stato attuale,., tav.3 planimetria e sezioni stato di fatto rev.2,., tav. 4 profilo longitudinale rev.2, relazione geologica;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell’uso richiesto dell’area del demanio idrico, di cui all’art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, è stato assegnato alla pratica lo stesso numero di quella originaria (pratica idraulica n. 3459, pratica SIDIT n.2280/2023);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

VISTO il proprio decreto n°10137 del 17/05/2023 con il quale si rilasciava al Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), p.Iva 00204360465, con sede legale in via Vallisneri n.1 a Castelnuovo di Garfagnana, la concessione di un'area demaniale di pertinenza del corso d'acqua denominato "fosso di Perdonica", occupata da una tombatura e da un attraversamento, in località Torrite nel comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) e la contestuale autorizzazione idraulica per i lavori di messa in sicurezza idraulica dell'abitato e del tratto provinciale n°13 di Arni adiacente il tratto terminale del fosso di Perdonica,

VISTA la nota del Settore VIA e VAS della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana del 07/03/2023 (prot. n° 0119678) contenente le indicazioni alle quali si deve attenere il Comune di Garfagnana (LU) al fine di ottimizzare dal punto di vista ambientale la fase di cantiere;

VISTO il progetto modificato trasmesso dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) in data 26/01/2024 (prot. 0044779) nel quale si evince che verranno apportate delle variazioni al tracciato del Fosso Perdonica rispetto a quanto già autorizzato con decreto n°10137 del 17/05/2023;

PRESO ATTO che le variazioni prevedono la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- tratto di canale in massi cementati a monte della via di Perdonica;
- attraversamento della via di Perdonica (L=8,00m) con scatolari prefabbricati a sezione rettangolare di dimensioni interne di 1.80x1.20m;
- tratto di canale a cielo aperto a valle della via di Perdonica;
- pozzetto con scivolo in calcestruzzo cementizio armato;
- tratto di attraversamento di un piazzale esistente a servizio di una abitazione privata (L= 6,00m) realizzato con scatolari prefabbricati di dimensioni interne di 1.80x1.20m (foglio 212 mappale 3738);
- tratto di canale a cielo aperto su piazzale;
- tratto tombato con soletta in c.a. in corrispondenza dell'ingresso nel piazzale a corredo del fabbricato artigianale (foglio 212 mappale 6938);
- tratto di canale coperto con pannelli in cls rimovibili (L=30,00m)
- attraversamento della via provinciale (L=14,00m) con scatolari di dimensioni interne di 1.80x1.20 m
- tratto a valle della via provinciale realizzato a sezione trapezoidale rivestito in massi cementati fino all'alveo della Turrite;

ACCERTATO che la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina del Capo VII del R.D. 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenuti nel decreto dirigenziale n°10137 del 17/05/2023, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare la variante alla concessione, rilasciata con proprio decreto n°10137 del 17/05/2023, al Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), p.Iva 00204360465, con sede legale in via Vallisneri n.1 a Castelnuovo di Garfagnana, di un'area demaniale di pertinenza del corso d'acqua denominato "fosso di Perdonica", occupata da due tombature in prossimità delle particelle identificate catastalmente al foglio 212 mappali 3738 e 6938 e da un attraversamento in corrispondenza di Via Perdonica;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere in variante, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte in narrativa e negli elaborati presentati a firma del tecnico iscritto all'ordine degli ingegneri di Lucca al n° A701;
3. di confermare le prescrizioni individuate nel decreto n°10137 del 17/05/2023;
4. di dare atto che la decorrenza della concessione rimane quella individuata nel decreto dirigenziale n°10137 del 17/05/2023;
5. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
7. di notificare il presente atto, tramite pec, al Comune di Castelnuovo di Garfagnana e alla Provincia di Lucca;
8. di notificare il presente atto, tramite pec, alla Provincia di Lucca affinché ottemperi a quanto richiesto con pec del 07.02.2024 (prot. 0089007);
9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4750 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 4093 - SIDIT 893/2024. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Fivizzano (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD005410

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 55 del 11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103" così come modificata dalla D.G.R.T. n. 1061 del 11/09/2023;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0371284 del 01/08/2023 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 4093 - SIDIT 893/2024 presentata dalla Società GAIA S.p.A., con sede legale in Via G. Donizetti 16 nel Comune di Pietrasanta (LU) - c.f. 01966240465, tramite i tecnici incaricati iscritti entrambi all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A2144 e al n. A2188, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 382 rif. id n. 19F12SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 383 rif. id n. 19F26SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 384 rif. id n. 19F23SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 387 rif. id n. 19F21SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 388 rif. id n. 19F23SC03 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 390 rif. id n. 19F41SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 394 rif. id n. 19F35SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 395 rif. id n. 19F35SC03 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 396 rif. id n. 19F29SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 397 rif. id n. 19F29SC04 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 398 rif. id n. 19F29SC05 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 399 rif. id n. 19F29SC06 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 400 rif. id n. 19F29SC07 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 405 rif. id n. 19F27SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 407 rif. id n. 19F60SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 410 rif. id n. 19F55SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 412 rif. id n. 19F51SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 419 rif. id n. 19F87SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 421 rif. id n. 19F38SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 422 rif. id n. 19F01SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 424 rif. id n. 19F88SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 425 rif. id n. 19F39SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 430 rif. id n. 19F65SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 431 rif. id n. 19F65SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 432 rif. id n. 19F69SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 436 rif. id n. 19F13SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 437 rif. id n. 19F73SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 440 rif. id n. 19F53SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 444 rif. id n. 19F49SC03 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 445 rif. id n. 19F37SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 447 rif. id n. 19F03SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 448 rif. id n. 19F03SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 451 rif. id n. 19F31SC03 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 459 rif. id n. 19F76SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 461 rif. id n. 19F04SC03 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 463 rif. id n. 19F11SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 472 rif. id n. 19F78SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate dai tecnici incaricati, entrambi asseverano la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico n. 382 - scarico in cemento DN 300, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN15110), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 15887944 e Y= 4891309, identificato catastalmente al fg. 142 part. 497;
- scarico n. 383 - scarico in PEAD DN 100, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN11888), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1591559 e Y= 4897286, identificato catastalmente al fg. 94 part. 121;
- scarico n. 384 - scarico in PVC DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN16372), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1588224 e Y= 4889603, identificato catastalmente al fg. 156 part. 260;
- scarico n. 387 - scarico in PEAD DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN14887), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1591426 e Y= 4891699, identificato catastalmente al fg. 150 part. 82;
- scarico n. 388 - scarico in cemento DN 400, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN16437), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1588191 e Y= 4889455, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 164 part. 176;
- scarico n. 390 - scarico in PVC DN 500, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua denominato Canale di Signano (cod. TN10876), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1591675 e Y= 4899964, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 52 part. 184;

- scarico n. 394 - scarico in PVC DN 250, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN15016), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1584093 e Y= 4891450, identificato catastalmente al fg. 138 part. 372;
- scarico n. 395 - scarico in PVC DN 300, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN14861), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1584156 e Y= 4891692, identificato catastalmente al fg. 139 part. 455;
- scarico n. 396 - scarico non rilevabile e accessibile per il rilevatore, sito nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1584778 e Y= 4894882, identificato catastalmente al fg. 107 part. 258;
- scarico n. 397 - Scarico presunto in PVC DN 200, con recapito in scatolare in cemento, in quanto il corso d'acqua denominato Canale di tra la Torre (cod. TN13000) risulta tombato, nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1583943 e Y= 4894739. Rilevata la tubazione dalla griglia delle acque meteoriche esistente in sito, identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 107 part. 950;
- scarico n. 398 - scarico presunto in PVC DN 200, con recapito in tubo circolare in cemento, in quanto il corso d'acqua denominato Canale dei Cerri (cod. TN12999) risulta tombato, nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1584035 e Y= 4894772. Rilevata la tubazione dalla griglia delle acque meteoriche esistente in sito, identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 107 part. 479;
- scarico n. 399 - scarico presunto in PVC DN 200, con recapito in tubo circolare in cemento, in quanto il corso d'acqua denominato Canale di tra la Torre (cod. TN13112) risulta tombato, nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1583954 e Y= 4894629. Rilevata la tubazione dalla griglia delle acque meteoriche esistente in sito, identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 107 part. 867;
- scarico n. 400 - scarico presunto in PVC DN 200, con recapito in tubo circolare in cemento, in quanto il corso d'acqua denominato Canale di tra la Torre (cod. TN13112) risulta tombato, nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1583952 e Y= 4894630. Rilevata la tubazione dalla griglia delle acque meteoriche esistente in sito, identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 107 part. 867;
- scarico n. 405 - scarico in PVC DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN10724), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1589910 e Y= 4900225, identificato catastalmente al fg. 50 part. 149;
- scarico n. 407 - scarico in cemento DN 400, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN10327), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1593803 e Y= 4901009, identificato catastalmente al fg. 50 part. 149;
- scarico n. 410 - scarico in PVC DN 250, con recapito in dx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN9837), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1588411 e Y= 4901860, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 31 part. 53;
- scarico n. 412 - scarico in PVC DN 200, con recapito in sx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN11859), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1585058 e Y= 4897687, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 74 part. 177;
- scarico n. 419 - scarico in PVC DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN12499), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1589193 e Y= 4895973, identificato catastalmente al fg. 101 part. 15;
- scarico n. 421 - scarico in PVC DN 200, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso del Monte (cod. TN11129), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1585006 e Y= 4899539, identificato catastalmente al fg. 45 part. 390;
- scarico n. 422 - scarico in PVC DN 160, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN14054), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1587498 e Y= 4892834, identificato catastalmente al fg. 133 part. 573;
- scarico n. 424 - scarico in PVC DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN12843), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1588354 e Y= 4895382, identificato catastalmente al fg. 113 part. 445;
- scarico n. 425 - scarico in cemento DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN12959), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1587361 e Y= 4895281, identificato catastalmente al fg. 99 part. 111;
- scarico n. 430 - scarico in PVC con DN 160, con recapito in sx idraulica del corso d'acqua denominato Canale Freddano (cod. TN14009), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1589602 e Y= 4892895, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 135 part. 173;
- scarico n. 431 - scarico in PVC con DN 200, con recapito in sx idraulica del corso d'acqua denominato Canale Freddano (cod. TN14009), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1589479 e Y= 4892901, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 135 part. 478;
- scarico n. 432 - scarico in PEAD DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN10958), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1590209 e Y= 4899562, identificato catastalmente al fg. 68 part. 7;
- scarico n. 436 - scarico in cemento DN 300, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN10508), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1588584 e Y= 4900507, identificato catastalmente al fg. 49 part. 244;

- scarico n. 437 - scarico in PVC DN 125, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN14494), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1590743 e Y= 4892424, identificato catastalmente al fg. 144 part. 211;
- scarico n. 440 - scarico in cemento con DN 300, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN14272), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1587257 e Y= 4892419, identificato catastalmente nella partita speciale acque vicino al fg. 131 part. 433;
- scarico n. 444 - scarico in PEAD DN 100, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN11248), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1592163 e Y= 4898738, identificato catastalmente al fg. 69 part. 217;
- scarico n. 445 - scarico in PVC con DN 200, con recapito in sx idraulica del corso d'acqua senza nome (cod. TN12656), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1583627 e Y= 4895647, identificato catastalmente al fg. 106 part. 186;
- scarico n. 447 - scarico in PVC DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN14144), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1585397 e Y= 4892936, identificato catastalmente al fg. 131 part. 595;
- scarico n. 448 - scarico in PEAD DN 350, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN13854), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1585283 e Y= 4893159, identificato catastalmente al fg. 125 part. 551;
- scarico n. 451 - scarico in PVC DN 315, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN13443), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1583846 e Y= 4893828, identificato catastalmente al fg. 119 part. 225;
- scarico n. 459 - scarico in PVC DN 200, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN11413), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1586920 e Y= 4898721, identificato catastalmente al fg. 76 part. 374;
- scarico n. 461 - scarico in PVC DN 250, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN14449), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1588183 e Y= 4892064, identificato catastalmente al fg. 133 part. 415;
- scarico n. 463 - scarico in cemento DN 300, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN9075), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1593144 e Y= 4903662, identificato catastalmente al fg. 15 part. 102;
- scarico n. 472 - scarico in PVC DN 250, sito fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (cod. TN15423), nel Comune di Fivizzano (MS), coord. Gauss Boaga X= 1590987 e Y= 4890683, catastalmente al fg. 159 part. 164;

PRESO ATTO che per gli scarichi nn. 382-383-384-387-394-395-396-405-407-419-422-424-425-432-436-437-444-447-448-451-459-461-463-472 i tecnici incaricati hanno dichiarato che sono esterni dalla fascia di rispetto di corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica idraulica n. 4093 - SIDIT 893/2024;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (euro settantacinque/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 26/09/2023 ed anche aver assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con dichiarazione sostitutiva del 31/07/2023 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 31/07/2023 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 26/09/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2.912,00 (euro duemilanovecentododici/00) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.890,64 (euro duemilaottocentonovanta/64) a titolo di indennità di occupazione senza titolo pregressa relativa all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.912,00 (euro duemilanovecentododici/00) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.445,32 (euro millequattrocentoquarantacinque/32) a titolo di imposta regionale 2022 pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1.456,00 (euro millequattrocentocinquantesi/00) a titolo di imposta regionale 2023 pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1.154,56 (euro millecentocinquantaquattro/56) a titolo di imposta di registro;
- € 16,00 (euro sedici/00) per integrazione marca da bollo per la registrazione del presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma dei tecnici incaricati, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., avente sede legale in Via G. Donizetti 16 nel Comune di Pietrasanta (LU) - c.f. 01966240465, la Concessione per l'occupazione di:
 - scarico n. 388 rif. id n. 19F23SC03 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 390 rif. id n. 19F41SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 397 rif. id n. 19F29SC04 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 398 rif. id n. 19F29SC05 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 399 rif. id n. 19F29SC06 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 400 rif. id n. 19F29SC07 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 410 rif. id n. 19F55SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 412 rif. id n. 19F51SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 421 rif. id n. 19F38SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 430 rif. id n. 19F65SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 431 rif. id n. 19F65SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 440 rif. id n. 19F53SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 445 rif. id n. 19F37SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 2.912,00 (euro duemilanovecentododici/00), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali e tecniche individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE, ALTRESI, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**